
LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, relativo al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (FEAOG);
- il Regolamento (CE) n. 1258/1999 del Consiglio, sul finanziamento della politica agricola comune;
- il Regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione, che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- il Regolamento (CE) n. 2603/1999 della Commissione, che reca norme transitorie per il sistema di sostegno allo sviluppo rurale istituito dal Regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio;
- i Regolamenti (CE) n. 2075/2000 e n. 1672/2001 della Commissione, che modificano il predetto Regolamento n. 1750/1999;
- la deliberazione del Consiglio regionale n. 1338 del 19 gennaio 2000, esecutiva, che approva il Piano Regionale di Sviluppo Rurale dell'Emilia-Romagna (di seguito PRSR) adottato in attuazione del più volte citato Regolamento (CE) n. 1257/1999;
- la decisione della Commissione europea n. C(2000) 2153 in data 20 luglio 2000, recante approvazione del suddetto PRSR nella versione definitiva trasmessa dalla Regione in data 4 luglio 2000;
- la L.R. 30 gennaio 2001, n. 2 con la quale viene posto in attuazione il PRSR, ed in particolare l'art. 2, comma 2;

Richiamati, altresì:

- il Reg. (CE) n. 1663/95 inerente le modalità di

applicazione del Reg. (CEE) n. 729/70 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG - Sezione GARANZIA;

- la L.R. 23 luglio 2001, n. 21 che istituisce l'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'Emilia-Romagna;
- il Decreto del Ministro delle Politiche Agricole e Forestali del 13 novembre 2001 inerente il riconoscimento di AGREA quale organismo pagatore ai sensi dell'art. 4 del Reg. CEE n. 729/1970, così come modificato dall'art. 1 del Reg. (CE) n. 1287/1995, per quanto riguarda i pagamenti - sul territorio della Regione Emilia-Romagna - relativi alle Misure del PRSR;

Visti, inoltre:

- l'art. 3, comma 1, della L.R. 30 maggio 1997, n. 15, che attribuisce alle Province e Comunità Montane funzioni amministrative, in materia di agricoltura, rientranti nella sfera di competenza regionale sulla base della normativa comunitaria, statale e regionale;
- l'art. 4, comma 2, della medesima L.R. n. 15/1997, che prevede che le Province e Comunità Montane debbano attenersi alle direttive emanate dalla Giunta regionale per quanto attiene allo svolgimento delle funzioni inerenti agli interventi affidati dallo Stato e dall'Unione Europea alle Regioni;
- il punto 4 dell'allegato al citato Regolamento (CE) n. 1663/95 il quale prevede la facoltà, da parte dell'Organismo pagatore, di delegare in tutto od in parte ad altri organismi le funzioni di autorizzazione e/o di servizio tecnico, purché soddisfino le condizioni ivi specificate;
- l'art. 3, comma 2 della citata L.R. n. 21/2001, il quale prevede che i rapporti con gli Enti delegati alla gestione delle funzioni di autorizzazione dei pagamenti degli aiuti comunitari, ai sensi e nel rispetto del punto 4) dell'allegato al Regolamento (CE) n. 1663/95 per quanto riguarda la procedura di liquidazione dei conti del FEAOG, Sezione GARANZIA siano regolati da apposita convenzione, approvata dalla Giunta regionale con specifico atto;

- la propria deliberazione n. 2700 del 3 dicembre 2001, con la quale si è approvato lo schema tipo di detta convenzione;

Dato atto che nelle funzioni di autorizzazione sono ricomprese le attività di ricezione delle domande di aiuto, l'esecuzione dei controlli materiali ed amministrativi, il calcolo degli importi da liquidare, l'ammissibilità dell'aiuto e la constatazione e/o contestazione delle infrazioni nonché l'adozione degli atti amministrativi necessari e conseguenti e che ciascuna di tali attività può formare oggetto di affidamento ad altri organismi, in virtù della richiamata regolamentazione comunitaria;

Preso atto:

- che AGREA ha provveduto, con specifiche convenzioni, a delegare alle Province e alle Comunità Montane le funzioni di autorizzazione;
- che le domande per la Misura 2.h devono essere presentate alle Amministrazioni territoriali competenti;
- che la Regione, in riferimento alle funzioni di indirizzo e di coordinamento che le competono, deve fornire le necessarie indicazioni alle predette Amministrazioni circa l'attuazione della Misura in questione;

Preso atto inoltre che, per motivi tecnici legati ai tempi di realizzazione delle opere, si prevede che la corresponsione di aiuti e premi riferibili all'attivazione di nuovi interventi di cui alla Misura 2.h del PRSR si attivi a partire dal 2003;

Dato atto:

- che costituisce parte integrante del PRSR una tabella finanziaria nella quale sono rappresentate, per ciascuna Misura, le risorse pubbliche rese complessivamente disponibili;
- che, sotto il profilo finanziario, è prevista per la Misura 2.h nell'annualità 2003 una spesa pari a 3,59 milioni di Euro per l'assunzione di nuovi impegni;

Ritenuto necessario, al fine di consentire

l'attivazione dei nuovi impegni:

- approvare il programma attuativo e le relative disposizioni per l'attivazione della Misura 2.h, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato "Reg. (CE) 1257/1999 articolo 31 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale - Misura 2.h - Imboschimenti e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, di pioppicoltura e di specie a rapido accrescimento in terreni agricoli - Programma operativo di Misura";
- ripartire le risorse finanziarie disponibili sulla base dei parametri indicati al paragrafo 10.1 del predetto Programma operativo;
- definire i termini per la presentazione delle domande;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n.43 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna", ed in particolare l'art.37, comma 4;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 2832 in data 17 dicembre 2001, concernente la riorganizzazione della struttura organizzativa dirigenziale della Giunta regionale;
- n. 3021 in data 28 dicembre 2001 con la quale sono stati approvati gli atti direttoriali di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale;

Richiamata, inoltre, la propria deliberazione n. 2774 in data 10 dicembre 2001 recante "Direttiva sulle modalità di espressione dei pareri di regolarità amministrativa e contabile dopo l'entrata in vigore della L.R. 43/01";

Dato atto:

- del parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione, Dr. Giorgio Poggioli, in ordine alla compatibilità del presente atto con i contenuti del PRSR;
- dei pareri favorevoli espressi dalla Responsabile del Servizio Aiuti alle imprese, Dott.ssa Teresita Pergolotti, e dal Direttore Generale Agricoltura, Dott. Dario Manghi, in merito rispettivamente alla regolarità

tecnica e alla legittimità della presente deliberazione ai sensi del citato art. 37, comma 4, della L.R. n. 43/2001 e della predetta deliberazione n. 2774/2001;

Su proposta dell'Assessore all'Agricoltura. Ambiente e Sviluppo Sostenibile;

A voti unanimi e palesi

D E L I B E R A

- 1) di approvare il programma attuativo e le relative disposizioni per l'attivazione della Misura 2.h, allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale, denominato "Reg. (CE) 1257/1999 articolo 31 - Piano Regionale di Sviluppo Rurale - Misura 2.h - Imboschimenti e realizzazione di impianti di arboricoltura da legno, di pioppicoltura e di specie a rapido accrescimento in terreni agricoli - Programma operativo di Misura";
- 2) di ripartire alle Amministrazioni competenti il 95% della somma complessiva di Euro 3.590.000,00 destinata alla Misura 2.h nell'annualità 2003 per un importo pari a 3.410.500,00 Euro per la concessione di aiuti all'impianto e del premio per i costi di manutenzione e per perdita di reddito - primo anno come segue:

Amministrazioni competenti ai sensi della L.15/97	RIPARTO %	RIPARTO IN EURO
Provincia di Piacenza	6,429	€ 230.801,10
Provincia di Parma	6,547	€ 235.037,30
Provincia di Reggio Emilia	6,295	€ 225.990,50
Provincia di Modena	6,398	€ 229.688,20
Provincia di Bologna	9,109	€ 327.013,10
Provincia di Ferrara	12,615	€ 452.878,50
Provincia di Ravenna	7,785	€ 279.481,50
Provincia di Forlì - Cesena	3,347	€ 120.157,30
Provincia di Rimini	1,711	€ 61.424,90
Totale Province	60,236	€ 2.162.472,40
CM Valli del Nure e dell'Arda	1,807	€ 64.871,30
CM Valle del Tidone *	0,818	€ 29.366,20
CM dell'App.no Piacentino *	1,256	€ 45.090,40
CM Valli del Taro e del Ceno	2,765	€ 99.263,50
CM Appennino Parma est	1,918	€ 68.856,20
CM Appennino reggiano	2,744	€ 98.509,60
CM Frignano	2,394	€ 85.944,60
CM App.no Modena ovest	0,833	€ 29.904,70
CM App.no Modena est	1,249	€ 44.839,10
CM Valle del Santerno	1,481	€ 53.167,90
CM Alta e m. Valle del Reno	1,541	€ 55.321,90
CM Valle del Samoggia *	1,417	€ 50.870,30
CM 5 Valli bolognesi	2,100	€ 75.390,00
CM Appennino faentino	1,892	€ 67.922,80
CM Appennino cesenate	3,642	€ 130.747,80
CM Valli del Forlivese	3,864	€ 138.717,60
CM Acqucheta	2,309	€ 82.893,10
CM Valle del Marecchia *	0,734	€ 26.350,60
Totale Comunità Montane	34,764	€ 1.248.027,60
TOT. REGIONE	95,000	€ 3.410.500,00

- 3) di riservare all'Azione 2 - Intervento 3 - "Specie forestali a rapido accrescimento da utilizzare per la produzione di biomassa" il 5% delle predette risorse complessive pari ad Euro 179.500,00, alla cui utilizzazione si provvede tramite graduatoria unica regionale approvata con atto formale del Direttore Generale Agricoltura sulla base dei criteri definiti al paragrafo 10.5 del Programma operativo qui approvato;
- 4) di prevedere fin d'ora che il Direttore Generale Agricoltura provvederà con proprio atto, sulla base

delle percentuali indicate nella tabella che precede, al riparto fra le Amministrazioni territoriali competenti di eventuali risorse che si rendessero disponibili dal ricalcolo dei fabbisogni relativi ai premi dell'ex Reg. (CEE) n. 2080/92;

- 5) di stabilire che le domande di accesso agli aiuti e premi di cui al presente atto debbano essere presentate alle Amministrazioni territorialmente competenti a partire dal 15 marzo 2002 e fino alle ore 12.00 del 15 maggio del 2002, salvo proroghe da concedersi da parte del Direttore Generale Agricoltura mediante atto formale, da pubblicare sul B.U.R.E.R.;
- 6) di pubblicare la presente deliberazione nonché l'allegato parte integrante della stessa nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;
- 7) di dare mandato al Servizio Aiuti alle imprese per la più ampia diffusione del documento tecnico di cui al precedente punto 1), disponibile presso il medesimo Servizio, anche attraverso l'utilizzo del seguente sito internet della Regione Emilia-Romagna:
<http://www.regione.emilia-romagna.it>

- - -

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Reg. (CE) 1257/1999 articolo 31

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE

MISURA 2h

**IMBOSCHIMENTI E REALIZZAZIONE DI
IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO, DI
PIOPPICOLTURA E DI SPECIE A RAPIDO
ACCRESCIMENTO IN TERRENI AGRICOLI**

PROGRAMMA OPERATIVO DI MISURA

febbraio 2002

INDICE

	Pagina
Premessa	3
1. Obiettivi	3
2. Beneficiari	3
3. Terreni Ammessi	4
4. Possesso dei requisiti	6
5. Entità dell'aiuto	7
6. Aree di applicazione	8
7. Presentazione delle domande di aiuto	9
8. Aree preferenziali	14
9. Indicazioni per la compilazione della modulistica e la presentazione della documentazione.	16
10. Priorità e criteri per la selezione delle domande.	19
11. Accordi Agro-ambientali locali	30
12. Istruttoria delle domande e liquidazione degli aiuti	30
13. Considerazioni sui Piani di Coltura e Conservazione	30
14. Cura, gestione e limitazioni all'uso	31
15. Controlli e sanzioni	33
16. Disposizioni particolari	34
17. Risorse finanziarie	35
18. Azioni	36

ALLEGATI

1	Categorie di materiali e/o opere ammessi a pagamento
2	Fac-simile di Piano di Coltura e Conservazione
3	Tracce di prescrizioni
4	Fac-simile di dichiarazione di cui all'art. 47 dpr 445/2000
5	Abbreviazioni proposte all'elenco di specie arbustive e arboree

Premessa

Con il presente Programma operativo la Regione Emilia-Romagna dà attuazione agli interventi previsti nel Piano Regionale di Sviluppo Rurale per la Misura 2h “Imboschimento di terreni agricoli”

Per quanto non richiamato nel presente Programma, si rimanda alle norme ed ai testi contenuti nei seguenti riferimenti:

- Reg. (CE) 1257/1999;
- Reg. (CE) 1750/1999;
- Reg. (CE) 1929/2000;
- Reg. (CE) 2075/2000;
- Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia - Romagna (di seguito indicato P.R.S.R.) posto in attuazione con L.R. 2/2001.

Il presente Programma operativo definisce i criteri e le procedure di attuazione della Misura 2.h per il periodo 2002-2004.

1. Obiettivi

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Misura 2h - Riferimento normativo)

Come più specificatamente indicato nel P.R.S.R., gli obiettivi perseguiti dal Programma operativo risultano i seguenti:

1. Accrescere le risorse silvicole nel territorio regionale, in particolare nelle aree di pianura e di collina, ove le superfici presenti sono prevalentemente destinate alla coltivazione di produzioni tradizionali od agli allevamenti zootecnici, mantenendo le peculiarità produttive agricole locali del tessuto socio-economico;
2. Contribuire ad un migliore equilibrio tra le produzioni agricole e le produzioni silvicole;
3. Contribuire al miglioramento dell'ambiente, alla valorizzazione dello spazio naturale e del territorio rurale in particolare per quanto riguarda gli effetti positivi che si possono produrre sulla qualità dell'atmosfera, sulle risorse idriche e per la difesa del suolo;
4. Contribuire alla diversificazione di opportunità occupazionali e professionali sia nell'impresa agricola che nei settori ad essa collegati.

2. Beneficiari

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Misura 2h - Modalità di applicazione comuni a tutte le azioni della Misura 2h - punto b))

Aiuto all'impianto

Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente programma gli imprenditori agricoli, e persone fisiche e giuridiche di diritto privato e gli Enti pubblici che si impegnano a dare applicazione ad una o più delle azioni previste dalla Misura 2.h del Piano Regionale di Sviluppo Rurale della Regione Emilia – Romagna destinando a imboschimenti, a impianti di arboricoltura da legno, di pioppicoltura o di specie legnose a rapido accrescimento per produzione di biomassa, terreni agricoli in produzione al 26 giugno 1999.

Premio per la manutenzione

Gli imprenditori agricoli e le persone fisiche e giuridiche di diritto privato, oltre che per i costi di impianto, possono beneficiare di un sostegno transitorio per coprire i costi di manutenzione per un periodo di 5 anni, con l'esclusione delle superfici sulle quali insiste l'Azione 2 "Arboricoltura specializzata da legno a fini produttivi", limitatamente agli interventi 2.2. Pioppeti e 2.3 Specie forestali a rapido accrescimento per la produzione di biomassa.

Il Premio, il cui importo complessivo per i 5 anni di cui sopra è indicato nelle Tabelle del P.R.S.R., verrà frazionato in somme annuali di uguale entità.

Premio per il mancato reddito

Agli imprenditori agricoli è altresì riconosciuto un sostegno annuale per ettaro per compensare le perdite di reddito provocate dall'imboschimento per un periodo di 20 anni, con l'esclusione delle superfici sulle quali insiste l'Azione 2 "Arboricoltura specializzata da legno a fini produttivi", limitatamente agli interventi 2.2. Pioppeti e 2.3 Specie forestali a rapido accrescimento per la produzione di biomassa. Tale sostegno è concesso, in forma differenziata, sia agli agricoltori che dimostrino di ricavare almeno il 25% del proprio reddito dall'attività agricola (indicati nelle schede come "imprenditori agricoli"), che agli altri agricoltori.

3. Terreni ammessi

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Misura 2h - Modalità di applicazione comuni a tutte le azioni della Misura 2h - punto a)

I **terreni agricoli** per i quali possono essere corrisposti gli aiuti della Misura, sono quelli investiti a

- "seminativi",
- "coltivazioni legnose agrarie",
- "pioppete".

Sono invece **esclusi** dalla corresponsione di aiuti riferibili alla Misura 2H del P.R.S.R., i terreni agricoli investiti a

- "prato permanente" e a "pascolo" (con particolare riguardo per le praterie di vetta),
- "castagneti da frutto"
- "orti familiari".

Sono inoltre da escludere:

- le superfici ex-agricole in cui sono in atto processi di rinaturalizzazione: allo scopo ci si riferisce alle definizioni di terreno saldo e di area forestale di cui alle vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia forestale (in seguito indicate PMPF), precisando che non possono essere ammesse a beneficiare di aiuti le superfici nelle quali fossero stati autorizzati dalle Amministrazioni competenti interventi di decespugliamento successivamente alla data di riferimento, né superfici nelle quali è stata contestata o è comunque verificabile l'avvenuta realizzazione dei medesimi interventi di decespugliamento in mancanza del rilascio delle prescritte autorizzazioni (vedi artt. 64 e 66 delle PMPF);

- i terreni agricoli percorsi da incendi nell'annata agraria comprendente la data di riferimento alla quale i terreni interessati devono risultare in produzione, e nelle annate successive.

Limitatamente alla realizzazione degli interventi dell'Azione 2, sono altresì da escludere le superfici rispettivamente destinate a "pioppete" e ad "arboricoltura da legno o per biomassa nell'annata agraria precedente a quella in cui viene presentata la domanda di aiuto.

L'aiuto "è accordato soltanto riguardo alle foreste e alle superfici che siano di proprietà di privati o di loro associazioni ovvero di Comuni o di loro associazioni ..." (Reg. (CE) 1257/99 art. 29 par. 3).

La concessione di aiuti e premi per superfici che non risultino "terreni agricoli" negli strumenti urbanistici (vigenti od anche solo adottati) dei Comuni in cui ricadono le particelle interessate devono essere specificamente motivate, dal richiedente e dal tecnico, in relazione alle necessarie garanzie sul mantenimento degli impegni nei termini temporali indicati nel Reg. (CE) 1257/99 e nel P.R.S.R..

Inoltre, per poter beneficiare degli aiuti previsti, i terreni di cui al presente paragrafo dovranno avere le seguenti estensioni minime come previsto dal P.R.S.R.:

- **Azione 1:** La superficie minima ammessa ad intervento è di ettari **1**; gli impianti si possono realizzare su un unico corpo, oppure su corpi diversi, purché collegati fra di loro con elementi lineari.
- **Azione 2 Intervento 1.** La superficie minima ammessa ad intervento è di ettari **1** in un unico corpo.
- **Azione 2 Intervento 2.** La superficie minima ammessa ad intervento è di ettari **2** in un unico corpo.
- **Azione 2 Intervento 3.** La superficie minima ammessa ad intervento è di ettari **2** in un unico corpo.
- **Azione 3:** La superficie minima ammessa ad intervento è di ettari **1**; gli impianti si possono realizzare su un unico corpo, oppure su corpi diversi, purché collegati fra di loro con elementi lineari.
- **Azione 4:** La superficie minima ammessa ad intervento è di ettari **1 di superficie soggetta a piantagione** (da computare al netto delle superfici scoperte e a radura); gli impianti si possono realizzare su un unico corpo, oppure su corpi diversi, purché collegati fra di loro con elementi lineari.

Gli elementi lineari citati nel presente programma operativo, sono sempre da riferire alle "formazioni vegetali lineari" di cui alla definizione di "area forestale" contenuta nelle vigenti prescrizioni di massima e di Polizia forestale (approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 182 del 31.01.1995, ratificata dal Consiglio regionale con proprio atto n. 2354 del 01.03.95; vedi riferimenti contenuti nel RDL 3267/1923 nel RD 1126/1926 e nella L.R. 30/1981).

Nei paragrafi del presente Programma operativo relativi alle Azioni e agli Interventi previsti dalla Misura 2.h, sono contenute ulteriori e più dettagliate indicazioni sulle condizioni di ammissibilità dei terreni.

4. Possesso dei requisiti

I beneficiari, per essere ammessi agli aiuti, devono essere in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

- a) Titolarità di partita IVA agricola o combinata, per chi dichiara di essere Imprenditore agricolo.
- b) Titolo di conduzione di tutti i terreni oggetto di domanda di aiuto, valido per l'intero periodo di impegno (da dimostrare con documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o disponibilità se diverso da quello indicato nel certificato catastale, copia dell'eventuale contratto di affitto registrato, ecc.). Nel caso di richiedente non proprietario dei terreni, come nel caso dell'azienda in affitto o comodato, la corresponsione dell'aiuto è consentita a condizione che la proprietà (ogni comproprietario) rilasci al beneficiario una dichiarazione scritta di assenso all'assunzione dell'impegno. Nel caso in cui i terreni siano di proprietà di un Ente pubblico non escluso dalla corresponsione degli aiuti ai sensi dell'art. 29, par. 3 del Reg. (CE) 1257/99, il richiedente, all'atto della presentazione della domanda, dovrà essere in possesso di concessione o di atto attestante l'attivazione delle procedure per il rinnovo della concessione, oltre all'assenso della Amministrazione proprietaria dei terreni nel caso la durata della concessione sia inferiore a quella dell'impegno che si intende assumere.
- c) Conformità della documentazione catastale con l'effettiva situazione aziendale.
- d) Conformità alla legislazione vigente in materia ambientale.
- e) Iscrizione al registro delle imprese agricole della C.C.I.A.A (Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura), qualora prescritta.

I benefici previsti dal P.R.S.R. esclusivamente per gli imprenditori agricoli saranno riconosciuti solo ai soggetti in possesso del requisito di cui al precedente punto a).

Il richiedente deve dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati attraverso dichiarazione sostitutiva di certificazione e, ove ricorre il caso, di atto di notorietà, oppure tramite la presentazione di documentazione allegata alla domanda (documentazione originale o in copia, secondo quanto prescritto dalla normativa vigente).

Tutti i requisiti devono essere posseduti all'atto di presentazione della domanda. La mancanza anche di uno solo dei requisiti sopra elencati costituisce motivo di non accettabilità della domanda. Si intende per mancanza anche il conseguimento del requisito in momento successivo alla presentazione della domanda.

Relativamente alla modulistica da utilizzare, si rimanda al successivo punto 9.

5. Entità dell'aiuto

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Misura 2h - Modalità di applicazione comuni a tutte le azioni della Misura 2h - punto d) e paragrafi relativi a ogni Azione e Intervento)

5.1. Aiuto all'impianto

Sono ammesse a beneficiare degli aiuti di cui alla Misura 2.h del P.R.S.R., le spese sostenute per realizzare in terreni agricoli una o più delle Azioni d'imboschimento descritte nello stesso P.R.S.R..

In nessun caso potrà essere corrisposto un aiuto superiore agli importi degli "AIUTI MASSIMI CONCEDIBILI" o "massimali" indicati nel P.R.S.R. per ogni specifica Azione della Misura 2.h (importi che sono stati riportati in calce a ciascun elenco di materiali e opere).

Per l'individuazione dell'"**importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche**" possono concorrere unicamente i materiali e le opere compresi negli allegati elenchi delle "Categorie di materiali e/o opere ammessi a pagamento" (specifici per le diverse Azioni).

Pertanto, l'"**importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche**" risulterà dalla somma della quantità di materiali e/o opere impiegate di cui agli elenchi, moltiplicate per i prezzi, indicati nei relativi prezzari, nel caso in cui ogni spesa effettivamente sostenuta e documentata risulti superiore a quella indicata nei medesimi prezzari.

Nel caso in cui spese effettivamente sostenute e documentate siano inferiori a quelle indicate nei prezzari, verrà computato ai fini dell'individuazione dell'importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche" il solo importo delle spese effettivamente sostenute

Nella determinazione dell'aiuto da corrispondere, in virtù di quanto indicato nel P.R.S.R., dovranno essere rispettate le seguenti disposizioni.

- Nelle **zone preferenziali**, per **Azioni 1, 3 e 4**, nel caso in cui "l'importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche" sia pari o superiore all'importo massimo concedibile (specifico per Azione, Ambito territoriale e Tipo di intervento) verrà sempre corrisposto il **100% dell'"AIUTO MASSIMO** (o massimale) CONCEDIBILE" indicato nel P.R.S.R..
- Nelle **zone preferenziali**, per **Azioni 1, 3 e 4**, nel caso in cui "l'importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche" sia inferiore all'importo dell'"AIUTO MASSIMO (o massimale) CONCEDIBILE" verrà corrisposto il **100% dell'"importo dello stato finale dei lavori**, dei materiali e delle spese tecniche".
- Per tutti gli Interventi riferibili all'**Azione 2**, sia nelle zone **ordinarie** che in quelle **preferenziali**, nel caso in cui "l'importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche" sia pari o superiore all'importo massimo concedibile (specifico per Azione, Ambito territoriale e Tipo di intervento) verrà sempre corrisposto **l'80% dell'"importo riconosciuto"** **AIUTO MASSIMO** (o massimale) CONCEDIBILE nel P.R.S.R.
- Nelle **zone ordinarie**, per **Azioni 1, 3 e 4**, nel caso in cui "l'importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche" sia pari o superiore all'importo dell'"AIUTO MASSIMO (o massimale) CONCEDIBILE", verrà corrisposto **l'80% dell'ammontare dello stesso "importo dello stato finale dei lavori**, dei materiali e delle spese tecniche" nei limiti dell'importo

massimo fissato per ogni specifica Azione; comunque l'importo concedibile non potrà in nessun caso eccedere tale importo massimo (o massimale) concedibile.

- Nelle **zone ordinarie, per tutte le Azioni**, nel caso in cui "l'importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche" sia inferiore all'importo dell'"AIUTO MASSIMO (o massimale) CONCEDIBILE" verrà sempre corrisposto **l'80% dello stesso "importo dello stato finale dei lavori**, dei materiali e delle spese tecniche".

I pagamenti effettuati dai beneficiari devono essere comprovati da fatture quietanzate accompagnate dalla documentazione comprovante l'avvenuto pagamento, mediante un'apposita dichiarazione liberatoria rilasciata dalla ditta fornitrice.

Lavori realizzati e/o materiali utilizzati per l'effettuazione dell'impianto, per i quali non vi è corredo di idonea documentazione fiscale, non potranno essere riconosciuti per la determinazione dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute.

Possono altresì essere riconosciuti ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese effettivamente sostenute unicamente materiali nuovi, non riutilizzati.

Le prestazioni di manodopera aziendale verranno riconosciute solo se riconducibili ad attività agricola e comunque solo nel caso in cui la loro realizzazione sia documentata e quantificata, da parte del tecnico abilitato, nello stato finale dei lavori e, per quanto possibile, sia riscontrabile la loro effettuazione all'atto di verifica della realizzazione delle opere; le stesse dovranno inoltre essere riferite agli importi unitari dei prezziari vigenti per le ore lavorative effettivamente prestate.

L'utilizzo di materiale d'impianto non acquistato da imprese vivaistiche ma proveniente da vivaio pubblico è ammesso unicamente a condizione che detto materiale sia corredato da idonea documentazione certificante la sua provenienza e che detta documentazione sia, in ogni momento, disponibile e visionabile in azienda.

E' ammesso unicamente l'utilizzo di materiale vivaistico prodotto e commercializzato in conformità alle norme vivaistiche nazionali e regionali vigenti.

5.2. Premio per la manutenzione e premio per il mancato reddito

I premi per le manutenzioni degli imboschimenti e degli impianti realizzati e i premi per il mancato reddito verranno riconosciuti - per le diverse Azioni e i diversi Interventi previsti in attuazione della Misura 2.h - per gli importi, nei limiti e alle condizioni indicati nel P.R.S.R (III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Misura 2h) e nel precedente paragrafo 2.

6. Aree di applicazione

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Misura 2h - Modalità di applicazione comuni a tutte le azioni della Misura 2.h - punto c)

Il presente programma si applica sull'intero territorio della Regione Emilia-Romagna e secondo la definizione di aree territoriali di pianura, collina e montagna così come definite al Capitolo 1 del P.R.S.R..

Le Province e le Comunità Montane provvederanno ad una ulteriore differenziazione del programma su aree preferenziali, considerate tali per l'importanza e per gli effetti positivi che

l'imboschimento e gli impianti arborei possono comportare sia dal punto di vista ambientale che forestale.

7. Presentazione delle domande di aiuto

7.1 Amministrazione competente alla ricezione delle domande e avvio delle procedure

Le domande di aiuto relative all'attivazione della Misura 2.h del P.R.S.R., e ogni altro atto o comunicazione dovuti in relazione all'attuazione della stessa Misura e del Reg. (CEE) 2080/92, devono essere presentate dai beneficiari alle Amministrazioni competenti per territorio ai sensi della L.R. n. 15/97 (Province e Comunità Montane) conformemente a quanto previsto nelle convenzioni relative alla delega di funzioni di autorizzazione sottoscritte con AGREA.

- Gli interessati che, pur essendo proprietari o possessori di superfici agricole che ricadono in territori di più Amministrazioni competenti, intendono realizzare interventi in terreni che ricadono negli ambiti territoriali di una sola Amministrazione, dovranno presentare la domanda di aiuto unicamente alla Amministrazione nel cui territorio ricadono i terreni oggetto di impianto.
- Nel caso in cui uno stesso richiedente preveda di effettuare interventi in **un unico corpo** ricadente in territori di Amministrazioni diverse, dovrà presentare domanda unicamente alla Amministrazione nella quale ricade la maggior parte della superficie interessata dai lavori in progetto (in seguito definita "Amministrazione prevalente").

Alla "Amministrazione prevalente" competerà:

- l'invio di copia della documentazione alle altre Amministrazioni interessate;
- il coordinamento dell'attività istruttoria, da svolgere congiuntamente con le altre Amministrazioni interessate (ogni Amministrazione interessata dovrà redigere gli atti istruttori per le particelle ricadenti nel territorio di propria competenza);
- l'inserimento della domanda nella graduatoria (la domanda entra unicamente nella graduatoria della Amministrazione "prevalente");
- l'invio al richiedente di ogni comunicazione necessaria e l'espletamento di ogni atto o adempimento previsto nei confronti dell'Amministrazione regionale e dell'AGREA.

In questo caso, il Piano di Coltura e Conservazione, che sarà unico, verrà approvato da ciascuna Amministrazione coinvolta con singoli provvedimenti relativi alle superfici ricadente nei territori di rispettiva competenza.

- Nel caso in cui uno stesso richiedente preveda di effettuare interventi in **più corpi distinti** non contigui, ricadenti in territori di Amministrazioni diverse, dovrà presentare domanda unicamente alla Amministrazione nella quale ricade la maggior parte della superficie interessata dai lavori in progetto (in seguito definita "Amministrazione prevalente").

Alla Amministrazione “prevalente” competerà:

- l’invio di copia della documentazione alle altre Amministrazioni interessate;
- il coordinamento dell’attività istruttoria, da svolgere congiuntamente con le altre Amministrazioni interessate (ogni Amministrazione interessata dovrà redigere gli atti istruttori per le particelle ricadenti nel territorio di propria competenza);
- l’invio al richiedente di ogni comunicazione necessaria e l’espletamento di ogni atto o adempimento previsto nei confronti dell’Amministrazione regionale e dell’AGREA.

Nel caso in questione, i punteggi attribuiti ai corpi oggetto di domanda verranno valutati separatamente secondo le priorità stabilite dalle diverse Amministrazioni e la domanda, per le relative parti, verrà inserita nelle graduatorie delle Amministrazioni nel cui ambito territoriale ricadono le particelle.

In questo caso, la collocazione in posizione utile nella graduatoria di una Amministrazione non incide in alcun modo in merito alla posizione nella graduatoria di altra Amministrazione interessata, e conseguentemente, al diritto a beneficiare di aiuti per particelle ricadenti nel territorio di altra Amministrazione.

I Piani di Coltura e Conservazione, da redigere separatamente per le superfici ricadenti negli ambiti territoriali delle diverse Amministrazioni coinvolte, dovranno essere approvati dalle Amministrazioni medesime con singoli specifici provvedimenti.

- Qualora l’Azienda presenti superfici ubicate in più regioni, la stessa è tenuta a presentare domanda alle Amministrazioni competenti (Province e Comunità Montane) per ogni singola particella ricadente all’interno del territorio della Regione Emilia-Romagna.

Le domande dovranno essere compilate su apposita modulistica che verrà messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e dall’Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura dell’Emilia-Romagna (AGREA).

Le richieste di aiuto relative a più Azioni - fra quelle contrassegnate ai numeri 1, 3 e 4 e l’Azione 2 Intervento 1 - dovranno essere comprese in un’unica domanda.

Le richieste di aiuto relative all’Intervento 2 e all’Intervento 3 dell’Azione 2 dovranno essere presentate con domanda distinta da quella relativa a qualunque altra Azione.

7.2 Assunzione di nuovi impegni

E’ possibile presentare domande di assunzione di impegno per tutte le azioni della Misura 2.h comprese nel P.R.S.R. della Regione Emilia-Romagna.

Fatto salvo quanto previsto al punto precedente, è possibile presentare una sola domanda per aderire a più di un’azione o intervento, o per effettuare impianti in più corpi separati. In tale evenienza dovranno essere compilati un modello 6 e un modello H per ogni singola Azione/Intervento.

Le domande di aiuto, complete della documentazione di corredo, dovranno essere presentate alle Amministrazioni competenti per territorio, a partire dal 15 marzo 2002 e fino alle ore 12.- del 15 maggio 2002.

Per le domande inoltrate a mezzo posta con avviso di ricevimento, farà fede la data del timbro dell'ufficio postale accettante.

Tale termine potrà essere differito con atto del Direttore Generale Agricoltura in presenza di cause oggettive che possono compromettere la razionale presentazione delle domande, compatibilmente con quanto previsto nelle procedure e nei termini dei diagrammi di flusso di cui alle convenzioni dell'AGREA con le Amministrazioni competenti.

Per le domande che pervengano oltre il termine fissato, si procederà ad una riduzione dell'1% dell'importo dell'aiuto per ogni giorno feriale di ritardo.

In caso di ritardo oltre i 25 giorni di calendario (festivi compresi), la domanda non sarà ammissibile. Se tale giorno coincide con il sabato o un giorno festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo.

7.3 Altre tipologie di domande e comunicazioni

7.3.1 Integrazioni a domande

In caso fosse intenzione dei richiedenti di apportare, successivamente alla presentazione delle domande, modifiche agli elementi indicati nelle stesse, si dettano le seguenti disposizioni.

a) Modifiche alla superficie.

La corresponsione di aiuti potrà avvenire unicamente:

- per superfici uguali o inferiori a quelle indicate in domanda,
- nelle sole particelle riportate nella medesima.

Dopo la data limite per l'inoltro, e prima della verifica della realizzazione delle opere, di norma, la superficie complessiva di una domanda d'aiuto e l'individuazione delle particelle possono essere modificate solo in caso di errore materiale rilevante, riconosciuto mediante motivato atto dalle Amministrazioni competenti, in conseguenza di specifica istanza. Nel caso di errori che dovessero determinare variazioni alla collocazione della domanda nella graduatoria, si dovrà provvedere alla ridefinizione della stessa.

b) Modifiche all'utilizzo delle particelle.

Dalla data di pubblicazione delle graduatorie non può essere accolta alcuna modifica alla realizzazione del tipo di Azione e di Intervento, che si è impegnati ad attuare nelle particelle oggetto di domanda, che determini modifiche a punteggi attribuiti per la collocazione della domanda stessa nella graduatoria.

Dal momento della presentazione del progetto esecutivo, non può essere accolta alcuna modifica alla realizzazione del tipo di Azione e di Intervento che si è impegnati ad attuare nelle particelle oggetto di domanda.

c) Modifiche alle caratteristiche dell'intervento.

In seguito alla presentazione della domanda possono essere apportate variazioni a caratteri delle opere come descritte nell'elaborato di progetto, che modifichino l'Azione o l'Intervento oggetto di impegno. Di tali variazioni dovrà essere data tempestiva comunicazione all'ente competente, comunque entro 30 giorni dall'inizio dei lavori, con corredo delle modifiche da apportare agli allegati alla domanda di aiuto.

Non potranno comunque essere accolte variazioni che dovessero determinare modifiche alla collocazione della domanda nella graduatoria.

Qualsiasi domanda di variazione non potrà essere accolta in mancanza del necessario adeguamento dei dati contenuti nella modulistica predisposta per la presentazione della domanda.

Le Amministrazioni competenti, dovranno informare i richiedenti e l'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell'accoglimento o meno di dette variazioni, e, nel caso dell'accoglimento di variazioni, trasmettere il relativo adeguamento ai dati contenuti nella modulistica.

7.3.2 Mantenimento di impegni assunti in applicazione delle presenti disposizioni.

I soggetti che, avendo aderito alla Misura 2.h del P.R.S.R., hanno acquisito il diritto a beneficiare di contributi relativamente a premi per manutenzioni e/o per mancato reddito sono tenuti a presentare, per ogni anno successivo a quello in cui avviene la liquidazione delle spese di impianto, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio citata al successivo punto 7.3.3, in applicazione dell'art. 9 del D.M. 494/98, utilizzando le specifiche sezioni della modulistica predisposta per la presentazione delle domande di aiuto.

7.3.3 Mantenimento di impegni assunti precedentemente

I beneficiari titolari di domande in corso di impegno assunto ai sensi dell'ex Reg.(CEE) 2080/92, che usufruiscono di premi relativi a manutenzioni e a perdita di reddito, sono tenuti, al fine di poter essere posti in liquidazione per le annualità di competenza, a presentare, come previsto dall'art. 9 del D.M. 494/98 entro il 31 agosto di ogni anno la dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito all'espletamento degli impegni assunti, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000. Le Amministrazioni competenti sono tenute a darne comunicazione a tutti i beneficiari interessati.

7.3.4 Cambi di beneficiari per impegni in corso

Nel caso in cui, in corso di impegno, nuovi soggetti fisici o giuridici subentrino, nella conduzione e/o proprietà dei terreni, ai soggetti che, per gli stessi terreni, hanno assunto impegni e beneficiato di aiuti comunitari di cui al Reg. CEE 2080/92 e alla Misura 2.h del PRSR, il soggetto subentrante deve comunicare, alle Amministrazioni competenti di cui al precedente paragrafo 7.1 la variazione intervenuta, entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento di subentro, specificando, del caso, se la domanda iniziale sia depositata presso altra Amministrazione.

In caso di mancata o tardiva presentazione della domanda di cambio di beneficiario, il titolare non potrà ricevere il pagamento a proprio nome. In caso di controllo, in istruttoria o in corso di impegno, il riscontro della mancata o tardiva presentazione della domanda di cambio di beneficiario comporta la decadenza totale prevista dalla legislazione vigente in materia, che avrà pertanto effetti anche sugli aiuti percepiti in precedenza.

Il soggetto subentrante acquisisce il diritto di beneficiare di premi ancora da corrispondere unicamente se possiede i requisiti prescritti nelle disposizioni relative al programma sulla base del quale è stato effettuato l'imboschimento.

Il soggetto subentrante può beneficiare esclusivamente dei premi che sarebbero stati riconosciuti al cedente, sempreché sia in possesso dei medesimi requisiti di cui sopra. Non potranno essere pertanto riconosciuti al subentrante, pur in possesso degli specifici requisiti, premi non riconosciuti al cedente.

Qualora il subentrante non sia in possesso di tutti i requisiti posseduti dal cedente, gli saranno riconosciuti i premi previsti per la categoria di beneficiari cui appartiene.

Resta inteso che, per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del periodo d'impegno.

In caso di modifica dello stato della proprietà per successione ereditaria, le variazioni intervenute devono essere notificate agli uffici presso i quali è stata presentata la domanda iniziale, e vi è comunque l'obbligo di mantenere l'impegno a suo tempo assunto.

Il subentrante è tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti dall'attivazione dell'Azione, qualora non prosegua l'impegno originariamente assunto.

7.3.5 Richieste di proroghe per l'effettuazione di imboscamenti o di impianti di arboricoltura da legno

I lavori per i quali i beneficiari degli aiuti di cui alla Misura 2.h del P.R.S.R. hanno assunto impegni di realizzazione, dovranno essere conclusi entro il periodo primaverile immediatamente successivo alla data di comunicazione di ammissione a beneficiare degli stessi.

In caso di valide motivazioni che abbiano reso impossibile o inopportuno concludere lavori di impianto nei tempi sopra indicati, dovrà esserne data tempestiva comunicazione alle Amministrazioni competenti, le quali potranno prorogare il termine dei lavori al massimo di giorni 365. Il computo degli stessi decorrerà dall'ultimo giorno idoneo all'effettuazione dei lavori di impianto del periodo primaverile o autunnale entro il quale era previsto il termine dei lavori stessi.

8. Aree Preferenziali

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse agro-ambiente - Aree preferenziali)

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Misura 2h - Modalità di applicazione comuni a tutte le azioni della Misura 2.h - punto d))

Sulla base dell'elenco di cui al capitolo III, *paragrafo 2.3 Asse 2 – Ambiente Sottoasse agro-ambiente "Aree preferenziali" del P.R.S.R.* e delle ulteriori disposizioni contenute nello stesso Piano si riconoscono le seguenti aree preferenziali.:

- a) Aree preferenziali **A PREVALENTE TUTELA IDROLOGICA** *zonizzate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).*
 - a.1 Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua,*
 - a.2 Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei.*
- b) Aree preferenziali **A PREVALENTE TUTELA IDROLOGICA** *non zonizzate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).*
 - b.1 Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica,*
 - b.2 Zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE,*
 - b.3 Zone di tutela non individuate nel P.T.P.R. ma definite tali in vigenti Piani Territoriali Provinciali.*
- c) Aree preferenziali **A PREVALENTE TUTELA NATURALISTICA** *zonizzate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).*
 - c.1 Parchi nazionali e parchi e riserve regionali (L.R. 11/88),*
 - c.2 Zone di tutela naturalistica.*
- d) Aree preferenziali **A PREVALENTE TUTELA NATURALISTICA** *non zonizzate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).*
 - d.1 Oasi di protezione della fauna e Aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia,*
 - d.2 Zone di Protezione speciale (Z.P.S.), Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/49 CEE e n. 92/43 CEE,*
- e) Aree preferenziali **A PREVALENTE TUTELA PAESAGGISTICA** *zonizzate nel Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.).*
 - e.1 Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale,*
 - e.2 Zone di particolare interesse storico testimoniale.*

Viene compresa nelle aree preferenziali l'intera superficie delle particelle catastali prevalentemente incluse in tali aree.

Il richiedente dovrà riportare negli appositi spazi del modello di domanda l'indicazione del codice delle aree preferenziali (come definito nelle istruzioni).

Gli Enti competenti per territorio (Province e Comunità Montane), destinatari delle funzioni attribuite dalla L.R. 30 maggio 1997, n. 15, provvedono, con proprio atto, a stabilire quali Azioni previste dal presente programma debbano esservi applicate in via prioritaria mediante

l'attribuzione dei punteggi integrativi di cui alle successive Tabelle relative ai criteri di priorità.

Per quanto attiene al riconoscimento delle aree preferenziali e ordinarie si rimanda agli elaborati cartografici a scala di dettaglio o di semidettaglio, prodotti dalle Province, approvati ed adottati dalla Regione, come strumenti di pianificazione infraregionale, ai sensi dell'art. 7 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, nonché agli elaborati cartografici degli strumenti normativi o degli atti amministrativi che hanno determinato l'approvazione di delimitazioni di Zone sopra citate "preferenziali".

Con riferimento al paragrafo d) del Capitolo III "Misura 2.h – Imboschimento dei terreni agricoli" del P.R.S.R., si specifica che per la individuazione e delimitazione delle Aree preferenziali, deve intendersi unicamente l'individuazione in scala adeguata (a definire con certezza la comprensione o meno di particelle oggetto di domanda) delle Aree Preferenziali già indicate nello specifico paragrafo del Cap. III "Asse 2 – Sottoasse Agro-ambiente" del P.R.S.R..

Laddove non si sia ancora provveduto all'adozione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, si considera vincolante ai fini del riconoscimento delle aree preferenziali e ordinarie la delimitazione prevista dal Piano Territoriale Paesistico Regionale.

◆ Fasce fluviali.

Le aree non individuate "zone di tutela idrologica" nel P.T.P.R. ma definite tali in Piani approvati da Autorità di Bacino vengono considerate alla stregua delle aree preferenziali ai fini della attribuzione dei punteggi di cui alle tabelle del paragrafo 10.5, e quali aree "ordinarie" ai fini della individuazione della percentuale di spesa riconosciuta di cui al precedente punto 5.1.

Nel merito delle aree preferenziali a prevalente tutela idrologica sono quindi da prendere in considerazione le aree ricadenti nell'ambito della delimitazione territoriale del piano stralcio delle fasce fluviali (fasce A e B), adottato con deliberazione 11 dicembre 1997 dell'Autorità di bacino del Po. I territori inclusi nella Fascia di deflusso della piena (Fascia A), e nella Fascia di esondazione (Fascia B), di cui all'Art. 5 "Classificazione delle Fasce Fluviali" delle Norme di attuazione del Piano stralcio delle fasce fluviali, elaborato ai sensi della legge 18 maggio 1989, n° 183 e successive modifiche e integrazioni, art. 17 comma 6-ter, adottato con deliberazione dell'Autorità del Bacino del Po n. 26 dell'11 dicembre 1997, possono essere oggetto dell'applicazione delle misure dell'Asse 2 fatte salve le prescrizioni previste per tali aree dallo stesso Piano stralcio.

Per tali territori si deve considerare che:

- in massima parte sono già inclusi nelle zone delimitate ai sensi dell'art. 17 del P.T.P.R.,
- le Province sono tenute a recepire nell'ambito dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale quei territori delle Fasce A e B non ancora inclusi ai sensi dell'art. 17 del P.T.P.R.

◆ Aree p.S.I.C. e Z.P.S.

Le domande che prevedano interventi su superfici ricadenti, anche in parte, in aree quali i Siti di Interesse Comunitario proposti p.(S.I.C.) e/o le Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) potranno beneficiare delle priorità che verranno definite dalle Amministrazioni competenti. Dette domande

dovranno, però, essere contestualmente sottoposte a procedura di valutazione ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 1442 del 17/07/2001, secondo le modalità in essa indicate.

L'esito favorevole della valutazione di cui sopra è condizione indispensabile per l'accoglimento della domanda.

9. Indicazioni per la compilazione della modulistica e la presentazione della documentazione.

9.1 Modelli e allegati per la presentazione delle domande

Chi intende beneficiare degli aiuti e dei premi eventualmente connessi deve allegare alla domanda di aiuto (da compilare su apposita modulistica che verrà messa a disposizione dalla Regione Emilia-Romagna e dall'AGREA) la seguente documentazione.

- a. scheda tecnica preliminare firmata da un tecnico abilitato per impianti di cui alle Azioni 1, 3, 4, e per gli interventi 2.1 e 2.2 dell'Azione 2; ovvero per gli interventi 2.3 dell'Azione 2, l'elaborato tecnico "progetto esecutivo" firmato da un tecnico abilitato;
- b. relazione descrittiva per domande inerenti particelle anche parzialmente comprese in aree S.I.C. e/o Z.P.S, come espressamente indicato nell'atto deliberativo di Giunta n. 1442 del 17/7/2001;
- c. elenco riepilogativo dei documenti inoltrati (**detto elenco deve essere obbligatoriamente protocollato dall'ufficio ricevente all'atto della presentazione della domanda**);
- d. dichiarazione sostitutiva nella quale il richiedente attesta l'avvenuta autorizzazione all'assunzione dell'impegno da parte della proprietà, o dei comproprietari (se il conduttore non ha la piena proprietà dei terreni oggetto di impegno).

Sul modello di domanda di cui al paragrafo 7.1 andranno indicati tutti gli elementi richiesti nell'apposito stampato, utilizzando come riferimento le relative note esplicative.

L'Allegato H dello stesso modello, "Utilizzo delle superfici aziendali", dovrà riportare necessariamente tutte le superfici in conduzione, pena la non ammissibilità della domanda, avendo cura di apporre il codice di coltura appropriato (utilizzare i codici delle colture ed i codici di tipologia di intervento previsti dalla procedura informatica regionale).

Il richiedente, al fine di dichiarare i requisiti richiesti, può presentare documentazione originale o autenticata, o dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto notorio.

Nel caso in cui i documenti fossero già in possesso della Amministrazione a cui si presenta la domanda, il richiedente potrà elencarli in apposita dichiarazione, precisando gli estremi delle pratiche cui sono allegati, attestando la conferma di validità della situazione in essi rappresentata.

Qualora i documenti non risultassero corrispondenti a quanto indicato nella lista di accompagnamento, la domanda non sarà ammissibile.

Eventuali documenti presentati oltre il termine di presentazione delle domande non saranno ammessi.

I documenti originali non in possesso di una Pubblica Amministrazione attestanti requisiti di ammissione della domanda devono essere conservati nel luogo/nei luoghi indicato/i nel Quadro D "dichiarazione e firma" del modulo di domanda.

Tra i documenti che attestano il possesso dei requisiti richiesti, si comprendono:

- documentazione giustificativa del diritto di possesso e/o disponibilità se diverso da quello indicato nel certificato catastale (ad esempio contratto di affitto o altro valido titolo di conduzione, debitamente registrato);
- eventuale delega in caso di più titolari dell'Azienda agricola;
- se ricorre il caso, modello 26 (variazione di qualità di coltura) oppure la ricevuta della richiesta di variazione all'ex Ufficio Tecnico Erariale (fa fede anche la copia timbrata dal medesimo Ufficio), che dovrà risultare effettuata:
 - anteriormente alla data di riferimento di cui al paragrafo 2 (26 giugno 1999) con riguardo al **riconoscimento dell'uso agricolo** dei terreni,
 - anteriormente alla data di presentazione della domanda, con riguardo al riconoscimento di differenti qualità catastali;
- eventuale autorizzazione scritta della proprietà;
- eventuale autorizzazione scritta dei comproprietari, se il conduttore non ha la piena proprietà dei terreni oggetto di impegno.

Con la firma apposta in calce alle domande ed ai relativi allegati, il richiedente si assume tutte le responsabilità in merito alla veridicità delle dichiarazioni contenute ed è pertanto informato che, nel caso di dichiarazioni mendaci, verranno applicate le sanzioni previste dagli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

Nei casi di dichiarazioni sostitutive di atto notorio, la firma deve essere apposta in presenza del dipendente addetto, ovvero la dichiarazione dovrà essere presentata unitamente ad una copia fotostatica del documento d'identità.

9.2 Elaborato di progetto

Le domande di aiuto relative alle Azioni 1, 3, 4, e agli interventi 2.1 e 2.2 dell'Azione 2 dovranno essere corredate di "scheda tecnica preliminare", sottoscritta da tecnico abilitato e dal richiedente, nella quale dovranno essere contenuti:

- l'individuazione delle particelle oggetto di domanda di aiuto,
- l'illustrazione delle caratteristiche degli impianti previsti in rapporto alle Azioni cui si intende aderire,
- l'indicazione della fisionomia (vedi paragrafo 18.1) prevista per i boschi in progetto, se si aderisce alle Azioni 1, 3 e 4,
- l'individuazione dei caratteri aventi rilevanza ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie (dei caratteri "documentabili" dovrà essere poi dato riscontro in allegato alla progettazione esecutiva, in caso di esito favorevole della domanda)
- l'indicazione delle superfici oggetto di domanda relative ad ogni singola Azione per cui si chiede aiuto, e dei relativi estremi,
- l'indicazione sull'uso dei terreni nell'annata agraria precedente a quella nella quale si prevede l'effettuazione dell'impianto e alla data del 26 giugno 1999,
- l'indicazione sulla destinazione d'uso negli strumenti urbanistici (vigenti ed anche solo adottati) dei terreni oggetto di domanda (ciò al fine fornire garanzie sul mantenimento degli impegni che si intende assumere).

Entro e non oltre 45 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie, i beneficiari, pena la non concessione degli aiuti, dovranno perfezionare la domanda mediante la presentazione di progetto esecutivo, congiuntamente alla presentazione del modello di “completamento domanda”.

Il contenuto tecnico dell’elaborato di progetto dovrà corrispondere alle indicazioni contenute negli allegati “H” e nel modello “completamento domanda” o alle modifiche agli stessi espressamente ammesse dalle Amministrazioni competenti.

Solo per domande riferibili all’Azione 2 Intervento 3 (“... produzione di biomassa”) è prevista la contestuale presentazione all’atto della domanda del progetto esecutivo che, oltre ai requisiti di seguito elencati con riguardo agli elaborati esecutivi, dovrà anche dare adeguate garanzie sui caratteri aventi rilevanza ai fini dell’attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie.

I beneficiari di aiuti per l’Azione 2 Intervento 3 dovranno presentare entro il termine sopra riportato unicamente il modello “completamento domanda”.

Il progetto esecutivo dovrà essere sottoscritto da tecnico abilitato e dal beneficiario e dovrà contenere almeno:

- una individuazione dei perimetri oggetto di intervento e loro delimitazione in idonee planimetrie catastali e c.t.r.;
- il computo delle superfici destinate ad essere impiantate (vedi Reg. (CE) 2419/2001, art. 22);
- l’illustrazione delle caratteristiche dei terreni e l’individuazione di eventuali limitazioni desunte dall’analisi dei terreni (ove prevista) o delle cartografie tematiche regionali di cui è disponibile la lettura;
- la descrizione degli impianti indicati nella scheda preliminare in relazione alle Azioni ivi riferite;
- l’illustrazione delle operazioni colturali previste, dei materiali necessari, e dei relativi costi;
- l’indicazione della fisionomia prevista per i boschi in progetto, se si aderisce alle Azioni 1, 3 e 4;
- il giudizio sulla idoneità (o meno) dei terreni, a garantire un adeguato sviluppo del soprassuolo;
- l’indicazione sulla sussistenza, negli strumenti urbanistici vigenti od anche solo adottati, di previsioni non contrastanti con il mantenimento degli usi dei terreni conseguenti alla realizzazione delle Azioni oggetto di domanda di aiuto, ovvero, in caso di terreni con previsioni diverse da quelle di “terreni agricoli”, l’indicazione di specifiche garanzie sul mantenimento degli impegni nei termini temporali indicati nel Reg. (CE) 1257/99 e nel P.R.S.R..

La concessione degli aiuti sarà successiva alla presentazione dell’elaborato di progetto esecutivo e dovrà comunque avvenire entro i termini contenuti nei diagrammi di flusso di cui alle Convenzioni di AGREA con le Amministrazioni competenti.

9.3 Codici per la procedura informatica

Le indicazioni per la corretta identificazione dei codici da attribuire per l'archiviazione informatica dei dati relativi alle superfici ed alle relative azioni saranno diffuse da parte della Regione e dell'AGREA in concomitanza con la distribuzione agli Enti territorialmente competenti del software relativo alla gestione delle domande.

10. Priorità e criteri per la selezione delle domande.

10.1 Applicazione dei criteri di riparto delle risorse finanziarie tra le Amministrazioni Competenti per territorio

Il riparto delle risorse disponibili tra le Amministrazioni competenti viene effettuato sulla base dei seguenti parametri:

- a) superficie territoriale,
- b) indice di boscosità,
- c) superficie agricola utilizzata,
- d) domanda di aiuti verificata nel Programma pluriennale regionale attuativo del Regolamento CEE n. 2080/92 1998-99.

La percentuale sul totale delle risorse disponibili da ripartire ad ogni singola Amministrazione competente è indicata nella colonna 7 della successiva tabella n. 1, avendo riservato il 5% delle risorse per l'Azione 2 - Intervento 3.

TABELLA 1

Amministrazioni competenti ai sensi della L. 15/97	1		2	3	4		5	6	7
	a)		b)		c)			d)	
	Superficie territoriale		usi non forestali (% su totale regione)	Risorsa assegnata (da colonna 1 e colonna 2)	s.a.u.		% (risorsa assegnata in colonna 3 ripartita in base alla sau)	% domande precedente programma Reg. CEE 2080/92	RIPARTO %
	Ha	% (su totale regione)			ha	% (sul totale Province senza CM e sul totale delle CM)			
Provincia di Piacenza *	132100	5.97			90107	10,67	7.05	6.695	6.429
Provincia di Parma	139134	6.29			89755	10,62	7.02	7.288	6.547
Provincia di Reggio Emilia	132347	5.98			80300	9,51	6.28	8.415	6.295
Provincia di Modena	147291	6.66			96587	11,43	7.56	5.037	6.398
Provincia di Bologna *	202347	9.15			133299	15,78	10.43	8.160	9.109
Provincia di Ferrara	263195	11.90			179810	21,29	14.07	12.430	12.615
Provincia di Ravenna	153516	6.94			104132	12,33	8.15	9.273	7.785
Provincia di Forlì – Cesena	73821	3.34			46365	5,49	3.63	3.614	3.347
Provincia di Rimini *	42661	1.93			24399	2,89	1.91	1.685	1.711
Totale Province	1286412	58,15	74,1	66,12	844.754	100.000	66.12	62.597	60.236
CM Valli del Nure e dell'Arda	62728	2.84			15702	5,87	1.99	1.263	1.807
CM Valle del Tidone *	13727	0.62			7316	2,73	0.93	0.491	0.818
CM dell'App.no Piacentino *	50392	2.28			12062	4,51	1.53	0.440	1.256
CM Valli del Taro e del Ceno	139282	6.30			26397	9,87	3.34	1.030	2.765
CM Appennino Parma est	66516	3.01			16512	6,17	2.09	1.397	1.918
CM Appennino reggiano	96942	4.38			26508	9,91	3.36	0.905	2.744
CM Frignano	68944	3.12			22068	8,25	2.79	1.191	2.394
CM App.no Modena ovest	28222	1.28			8013	3,00	1.01	0.286	0.833
CM App.no Modena est	24408	1.10			10143	3,79	1.28	1.142	1.249
CM Valle del Santerno	20021	0,90			9667	3,61	1.22	2.251	1.481
CM Alta e m. Valle del Reno	61886	2.80			13384	5,00	1.70	1.079	1.541
CM Valle del Samoggia *	25271	1,14			11956	4,47	1.51	1.125	1.417
CM 5 Valli bolognesi	60719	2.74			18385	6,87	2.33	1.413	2.100
CM Appennino faentino	32333	1.46			12966	4,85	1.64	2.641	1.892
CM Appennino cesenate	72691	3.29			23030	8,61	2.92	5.819	3.642
CM Valli del Forlivese	59859	2.71			19836	7,41	2.51	7.919	3.864
CM Acqucheta	31309	1.42			8815	3,30	1.12	5.885	2.309
CM Valle del Marecchia *	10706	0,48			4765	1,78	0.60	1,124	0.734
Totale Comunità Montane	925956	41,85	25,9	33.88	267525	100,00	33.88	37.403	34.764
Totale Regione	2212368	100.000	100,0	100.00	1112277		100.00	100.000	95.000

(Fonte: censimento 1999 e dati in possesso del Servizio Aiuti alle Imprese)

* I valori relativi alle Comunità Montane Valle del Tidone, Appennino Piacentino, Valle del Samoggia, e Valle del Marecchia, e delle Province di Piacenza, Bologna e Rimini, che sono state oggetto di recente di modifiche territoriali, sono stati corretti assumendo variazioni percentuali della domanda di aiuti proporzionali all'aumento o alla diminuzione dell'entità delle superfici territoriali corrispondenti.

10.2 Applicazione dei criteri di priorità per le Azioni 1, 3 e 4 e per l'intervento 2.1 dell'Azione 2

Le Amministrazioni competenti formeranno un'unica graduatoria di domande ammissibili per le Azioni 1, 3 e 4 e per l'intervento 2.1 dell'Azione 2; in tale graduatoria saranno comprese le domande di cui all'Intervento 2 dell'Azione 2 residue dall'applicazione di quanto previsto al successivo punto 10.3. Le graduatorie saranno redatte sulla base delle indicazioni di seguito esposte e sulla base dei criteri di priorità riportati nelle tabelle del successivo punto 10.5 e manterranno validità per anni due dalla data della loro approvazione da parte delle Amministrazioni competenti.

Nel caso di domande relative a più di un'Azione fra quelle sopra elencate, le stesse domande entreranno in graduatoria con il punteggio ottenuto sommando i punteggi derivati dal computo di ogni Azione, moltiplicati ognuno rispettivamente per il rapporto fra la superficie destinata alla specifica Azione e la superficie totale che si intende impiantare.

A titolo di esempio, se la domanda di aiuto e l'elaborato di progetto prevedono che una superficie complessiva di ha 10 venga impiantata per ha 3 con riferimento all'Azione 1, per ha 5 con riferimento all'Azione 2.1, e per ha 2 con riferimento all'Azione 4, il punteggio della domanda (PD) sarà così calcolato:

(PD= punteggio Azione 1 x 3/10 + punteggio Azione 2.1 x 5/10 + punteggio Azione 4 x 2/10).

Lo stesso criterio di cui sopra (media in base alla superficie) si applicherà anche per l'attribuzione del punteggio nel caso in cui vi sia contestuale impegno per particelle ricadenti nelle Aree Preferenziali indicate nelle successive tabelle e particelle ricadenti in zone ordinarie, nonché, nel medesimo caso, per l'individuazione della percentuale del massimale da corrispondere (vedi paragrafo 5.1).

Nella predisposizione delle graduatorie, non si potrà tenere conto di prerogative del beneficiario e/o caratteri dei terreni e delle opere, non esplicitamente indicati nella domanda e nella scheda tecnica di cui al precedente punto 9.2.

I caratteri dei terreni, delle opere, e gli impegni che contribuiscono a determinare i singoli punteggi per la collocazione in graduatoria, potranno essere oggetto di rilievo e verifica sia in sede di istruttoria che in sede di controllo.

Il mancato riscontro di uno o più di tali elementi o di uno o più degli impegni assunti, in sede di verifica della realizzazione degli impianti, comporta l'esclusione dalla corresponsione degli aiuti, e, se del caso, le sanzioni di cui al successivo paragrafo 15.2.

L'attribuzione agli "Imprenditori agricoli" della priorità "agricoltori di età inferiore ai 40 anni" è concessa agli imprenditori agricoli che ricavano almeno il 25% del reddito dall'attività agricola e che non abbiano compiuto 40 anni alla data di presentazione della domanda.

Nelle società di persone le caratteristiche di cui ai punti precedenti devono essere possedute da almeno il 33%, con approssimazione sempre al numero superiore, dei soci.

Nelle società di capitali le caratteristiche di cui sopra dovranno essere possedute in alternativa a) dall'amministratore unico, ove previsto, b) dal 33% dei membri del Consiglio di amministrazione,

ivi compreso l'amministratore delegato nel caso l'ordinamento societario preveda tale figura, sempre con approssimazione al numero superiore.

Ogni Amministrazione competente ha facoltà di assegnare punteggi integrativi per le diverse Aree preferenziali individuate, e per alcuni altri caratteri ed impegni degli interventi, come puntualmente indicato nelle tabelle di cui al punto 10.5, se approvati entro e non oltre il 15 marzo 2002.

Qualora dette Amministrazioni non abbiano provveduto ad attribuire alcun punteggio entro la data sopra indicata, le graduatorie verranno formate in base ai soli punteggi indicati nelle tabelle di cui al medesimo punto 10.5.

Le Amministrazioni competenti potranno attribuire per ogni Azione una somma di punti uguale o inferiore al totale indicato nella relativa specifica tabella.

Concorre alla individuazione della somma dei punteggi integrativi delle Amministrazioni competenti ogni singola priorità non contrassegnata da alcuna lettera nella prima colonna di ogni tabella e la priorità con il punteggio maggiore fra quelle contraddistinte da una medesima lettera (pertanto, alle priorità non cumulabili con altre a cui è stato attribuito un punteggio maggiore, può essere assegnato un punteggio senza che questo venga computato nel totale massimo lasciato alla discrezionalità delle Amministrazioni competenti).

Le Amministrazioni competenti dovranno dare comunicazione al Servizio Aiuti alle Imprese dei punteggi integrativi definiti per la redazione delle graduatorie e dei relativi provvedimenti adottati.

Le tabelle dei punteggi di priorità integrativi dovranno essere rese pubbliche attraverso le procedure stabilite in ciascuna Amministrazione competente per territorio.

Con riferimento all'attribuzione ad ogni domanda dei punteggi relativi alle priorità di cui alle successive tabelle del paragrafo 10.5, si precisa che non sono cumulabili priorità individuate con la medesima lettera nella prima colonna di ogni tabella.

In caso di concorrenza di più priorità individuate con la medesima lettera, verrà considerata la priorità che comporta il punteggio totale maggiore (ultima colonna di ogni tabella).

Nei casi di parità di punteggio, hanno priorità le domande per le quali risulti più elevato il rapporto tra entità complessiva dell'aiuto e superficie soggetta all'aiuto stesso. In caso di ulteriore parità, ha priorità la domanda con maggiore incidenza della superficie soggetta ad impegno sulla superficie totale aziendale.

Ogni Amministrazione destinerà alla graduatoria relativa alle Azioni 1, 3, 4 e all'Azione 2 Intervento 1, le risorse finanziarie residue dalla sottrazione all'importo ripartito come dalla Tabella del paragrafo 17 degli importi conseguenti alla applicazione del successivo paragrafo 10.3.

Qualora, per ogni singola Amministrazione, gli importi imputabili per la graduatoria in questione non permettano la copertura integrale dell'ultima domanda della graduatoria,

- si consente il finanziamento integrale della domanda stessa a condizione che l'aumento della spesa sia contenuto entro il 5% dell'importo complessivamente attribuito alle medesime,
- si consente, nel caso l'aumento della spesa superi il 5%, che possa essere stralciato dal progetto una parte dell'intervento, in maniera da rientrare nel limite indicato, a condizione

che l'intervento residuo sia compatibile con quanto previsto dalle presenti disposizioni applicative.

L'approvazione delle graduatorie di cui al presente paragrafo e al successivo, dovrà avvenire entro 35 giorni dal termine ultimo di presentazione delle domande.

10.3 Applicazione dei criteri di priorità per l'intervento 2.2 dell'Azione 2 (Pioppicoltura)

Sulla base dell'analisi dell'attuazione Programma pluriennale 1998-1999 attuativo del Reg. (CEE) 2080/92, si stabilisce che nei seguenti ambiti territoriali, le Amministrazioni di seguito elencate potranno assegnare alla Pioppicoltura (Azione 2, Intervento 2), con le modalità successivamente indicate, le percentuali del riparto loro assegnato indicate nella tabella contenuta nel presente paragrafo.

Sempre entro il 15 marzo 2002, contestualmente alla approvazione dei punteggi integrativi, le Amministrazioni competenti potranno, motivatamente, apportare variazioni in diminuzione di qualsiasi entità, e variazioni in aumento al massimo del 5% ai valori contenuti nella tabella seguente.

Qualora non apportino alcuna modifica si procederà sulla base delle percentuali di seguito elencate:

Amministrazione competente	%
Provincia di Piacenza	45
Provincia di Parma	10
Provincia di Reggio Emilia	13
Provincia di Modena	18
Provincia di Bologna	10
Provincia di Ferrara	15
Provincia di Ravenna	--
Provincia di Forlì – Cesena	--
Provincia di Rimini	--

Per le domande riguardanti la realizzazione di Interventi 2 dell'Azione 2 si procederà, quindi, alla redazione di una graduatoria inizialmente distinta da quella indicata al precedente punto 10.2 e si considereranno, fino al soddisfacimento delle percentuali del riparto assegnate da ogni Amministrazione competente, o di quelle indicate nella tabella sopra riportata, quelle classificate in posizione utile in graduatoria.

Nel caso di importi che non consentano la copertura integrale dell'ultima domanda della graduatoria relativa alla pioppicoltura, si consente unicamente che la domanda sia finanziata per l'importo residuo, stralciando dal progetto una parte dell'intervento, in maniera da rientrare nel limite indicato; ove ciò non sia attuato o attuabile, la somma residua verrà utilizzata dalla medesima Amministrazione per le Azioni di cui al precedente punto 10.2.

Le domande non utilmente collocate in graduatoria rispetto ai criteri sopra indicati, saranno inserite con i punteggi ottenuti nella graduatoria di cui al precedente punto 10.2.

10.4 Applicazione dei criteri di priorità per l'intervento 2.3 dell'Azione 2 (... produzione di biomassa)

Come indicato nel paragrafo 10.1, viene riservato dal riparto delle risorse disponibili il 5% delle stesse, al fine di essere destinato a domane per l'Intervento 3 dell'Azione 2.

Ciò in quanto, per realizzare interventi significativi, necessitano superfici ed investimenti adeguati ed un razionale dimensionamento del progetto che consenta il raggiungimento di un elevato livello qualitativo dell'impianto.

Per l'Intervento in questione, non è prevista l'applicazione di alcun punteggio integrativo.

Ai fini dell'attribuzione dei punteggi e per la redazione della graduatoria delle domande, sarà nominato, con determinazione del Direttore Generale, un Gruppo di Valutazione. Tale Gruppo di Valutazione, ottenuta copia della documentazione dalle Amministrazioni competenti, entro 30 giorni dal termine di presentazione delle domande, d'ufficio, sulla base della documentazione di progetto, provvederà alla redazione della proposta di graduatoria relativa alle domande riferibili all'Intervento 3 dell'Azione 2, che sarà approvata in via definitiva dal Direttore Generale Agricoltura con proprio atto.

Per ogni altro adempimento relativo alle verifiche istruttorie, alle verifiche sulla esecuzione delle opere, ai controlli, valgono le medesime procedure e modalità di cui alle altre Azioni della Misura.

Nel caso di importi che non consentano la copertura integrale dell'ultima domanda della graduatoria relativa all'Intervento in questione, si consente unicamente che la domanda sia finanziata per l'importo residuo, stralciando dal progetto una parte dell'intervento, in maniera da rientrare nel limite indicato; ove ciò non sia attuato o attuabile, la somma residua verrà utilizzata per le Azioni di cui al precedente punto 10.2 dall'Amministrazione nella quale ricade la prima domanda non entrata utilmente in graduatoria..

10.5 Tabelle relative ai criteri di priorità

MISURA 2.h: CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI - AZIONI 1 3

(priorità indicate con la medesima lettera non sono cumulabili)

PRIORITA'	PUNTEGGI (per le graduatorie)		
	PUNTEGGIO FISSO REGIONALE	PUNTEGGIO integrativo AA.CC.	TOTALE
L'area è compresa in perimetri oggetto di accordi Accordi agro – ambientali locali			
Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua o Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei o Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica o Zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE o Zone di tutela non individuate nel P.T.P.R. ma definite tali in Piani approvati da Autorità di Bacino o in vigenti Piani Territoriali Provinciali	6		
Parchi nazionali e parchi e riserve regionali (L.R. 11/88) o Zone di tutela naturalistica o Oasi di protezione della fauna e Aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia o Zone di Protezione speciale (Z.P.S.), Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive 79/49 CEE e 92/43 CEE	6		
Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale o Zone di particolare interesse storico testimoniale	6		
E' riconoscibile per il richiedente la priorità "agricoltori di età inferiore ai 40 anni".	6,5		
Il richiedente si impegna a imboschire una superficie superiore a 3 ha.	7,5		
Ogni punto dei corpi da imboschire è a distanza superiore a m 50 da edifici e corpi di fabbrica di qualsiasi uso e caratteristica	4,5		
A E' verificabile la continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20) dei terreni oggetto di impianto con terreni imboschiti ex Regg. CEE 797/85 e 2080/92	5		
A E' verificabile la continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20) con un perimetro boscato preesistente	7,5		
A E' verificabile la continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20) con interventi di cui alle Azioni 9 e 10 della Misura F del PRSR o D1,F1 e F2 del Reg. Cee 2078/92 (si sottolinea che, del caso, non possono assolutamente essere interessate dalla Misura 2h superfici che beneficiano di aiuti per le Azioni menzionate)	4		
B Il richiedente si impegna a rendere fruibili i terreni imboschiti mediante idonee indicazioni, la predisposizione di accessi e l'assenza di ostacoli allo stesso .	4,5		
B Il richiedente si impegna a rendere fruibili i terreni rimboschiti, oltre che nei modi indicati al punto precedente, anche mediante la predisposizione di piazzole di sosta con materiale esplicativo	6		
C Priorità per l'Azione 1			
C Priorità per Azione 3	5		
MASSIMO CUMULABILE AZIONE 1	50	50	
MASSIMO CUMULABILE AZIONE 3	55	50	

MISURA 2.h: CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI AZIONE 2 INTERVENTO 2.1

(priorità indicate con la medesima lettera non sono cumulabili)

PRIORITA'		PUNTEGGI (per le graduatorie)		
		PUNTEGGIO FISSO REGIONALE	PUNTEGGIO integrativo AA.CC.	TOTALE
	L'area è compresa in perimetri oggetto di accordi Accordi agro – ambientali locali	-		
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua o Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei o Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica o Zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE o Zone di tutela non individuate nel P.T.P.R. ma definite tali in Piani approvati da Autorità di Bacino o in vigenti Piani Territoriali Provinciali	5		
	Parchi nazionali e parchi e riserve regionali (L.R. 11/88) o Zone di tutela naturalistica o Oasi di protezione della fauna e Aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia o Zone di Protezione speciale (Z.P.S.), Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive 79/49 CEE e 92/43 CEE	5		
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale o Zone di particolare interesse storico testimoniale	5		
	E' riconoscibile per il richiedente la priorità "agricoltori di età inferiore ai 40 anni".	7		
	Arboricoltura da legno con il solo impiego di latifoglie, con consociazione di specie per arboricoltura da legno e di specie accessorie	5,5		
	Ogni punto dei corpi da imboschire è a distanza superiore a m 50 da edifici e corpi di fabbrica di qualsiasi uso e caratteristica	4,5		
A	Sono presenti nella stessa sede aziendale impianti per arboricoltura da legno realizzati precedentemente.	3		
A	Vi è continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20), con impianti per arboricoltura da legno, o con imboschimenti realizzati ex Reg. Cee 797/85 e 2080/92	6		
B	Vi è continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20) con le Azioni 9 e 10 della Misura F del PRSR o D1,F1 e F2 del Reg. Cee 2078/92 (si sottolinea che, del caso, non possono assolutamente essere interessate dalla Misura 2h superfici che beneficiano di aiuti per le Azioni menzionate)	5,5		
B	Il Beneficiario ha aderito alle Azioni 1 o 2 della Misura F del PRSR nello stesso corpo aziendale in cui ricadono i terreni oggetto di intervento	3,5		
C	Il richiedente si impegna a realizzare gli impianti utilizzando (escluse le specie accessorie) almeno tre specie idonee per arboricoltura da legno, da non impiegare contemporaneamente nello stesso modulo di impianto;	5		
C	Il richiedente si impegna a realizzare gli impianti utilizzando (escluse le specie accessorie) almeno tre specie idonee per arboricoltura da legno, da non impiegare contemporaneamente nello stesso modulo di impianto; per le zone di pianura una delle specie è Quercus robur.	6,5		
	Priorità per Azione 2 Intervento 1			
	MASSIMO CUMULABILE AZIONE 2.1	50	50	

MISURA 2.h: CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI AZIONE 2 INTERVENTO 2.2

(priorità indicate con la medesima lettera non sono cumulabili)

PRIORITA'		PUNTEGGI (per le graduatorie)		
		PUNTEGGIO FISSO REGIONALE	PUNTEGGIO integrativo AA.CC.	TOTALE
	L'area è compresa in perimetri oggetto di accordi Accordi agro – ambientali locali	NESSUNA PRIORITA'		
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua o Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei o Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica o Zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE o Zone di tutela non individuate nel P.T.P.R. ma definite tali in Piani approvati da Autorità di Bacino o in vigenti Piani Territoriali Provinciali	3		
	Parchi nazionali e parchi e riserve regionali (L.R. 11/88) o Zone di tutela naturalistica o Oasi di protezione della fauna e Aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia o Zone di Protezione speciale (Z.P.S.), Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive 79/49 CEE e 92/43 CEE	3		
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale o Zone di particolare interesse storico testimoniale	3		
	E' riconoscibile per il richiedente la priorità "agricoltori di età inferiore ai 40 anni".	5,5		
	Analisi dei terreni disponibili (punto 5 del Disciplinare di produzione integrata "DPI" per il pioppo) evidenziano limitazioni di cui alla tabella 1 del DPI contenute entro quelle ivi indicate "assenti o molto lievi"	6		
	Ogni punto dei corpi da imboschire è a distanza superiore a m 50 da edifici e corpi di fabbrica di qualsiasi uso e caratteristica	4,5		
D	Vi sono nello stesso corpo aziendale pioppeti o impianti di arboricoltura da legno in terreni di proprietà della medesima Ditta per superfici inferiori a quella oggetto di domanda	4		
D	Vi sono nello stesso corpo aziendale pioppeti o impianti di arboricoltura da legno in terreni di proprietà della medesima Ditta per superfici superiori a quella oggetto di domanda	6		
	Il richiedente, essendo proprietario o possessore di altri pioppeti, si impegna ad applicare il Disciplinare di produzione integrata in tutti i terreni investiti a pioppo di cui ha proprietà o possesso.	6		
E	Il richiedente si impegna ad effettuare la piantagione con l'utilizzo di più di 2 cloni	2,5		
E	Il richiedente si impegna ad effettuare la piantagione con l'utilizzo di più di 3 cloni	4		
	Il richiedente ha aderito per il corpo aziendale in cui ricadono i terreni oggetto d'impianto, ad Azioni della Misura F del PRSR	3		
	Priorità per Azione 2 Intervento 2			
	MASSIMO CUMULABILE AZIONE 2.2	44	50	

MISURA 2.h: CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI AZIONE 2 INTERVENTO 2.3

(priorità indicate con la medesima lettera non sono cumulabili)

		PUNTEGGI (per le graduatorie)		
PRIORITA'		PUNTEGGIO FISSO REGIONALE	PUNTEGGIO integrativo AA.CC.	TOTALE
	L'area è compresa in perimetri oggetto di accordi Accordi agro – ambientali locali	NESSUNA PRIORITA'		
	L'area non ricade all'interno di Aree preferenziali	2,5		2,5
	Le analisi dei terreni di corredo dei progetti non evidenziano controindicazioni alla destinazione d'uso dei terreni per cui si è richiesto l'aiuto; nel caso di prevalenza di essenze del Genere Populus le limitazioni rilevabili devono essere contenute entro quelle indicate "assenti o molto lievi" nel DPI del Pioppo-	7		7
A	Ogni punto dei corpi da destinare a produzione per biomassa è a distanza superiore a m 100 da edifici e corpi di fabbrica di qualsiasi uso e caratteristica	5,5		5,5
A	Ogni punto dei corpi da destinare a produzione per biomassa è a distanza superiore a m 50 da edifici e corpi di fabbrica di qualsiasi uso e caratteristica	2,5		2,5
B	Il periodo di rotazione come da progetto è inferiore ad anni 3	5,5		5,5
B	Il periodo di rotazione come da progetto è inferiore ad anni 4	4		4
B	Il periodo di rotazione come da progetto è inferiore ad anni 5	3		3
C	Il richiedente si impegna a destinare a produzione di biomassa una superficie complessivamente superiore a ha 20	2		2
C	Il richiedente si impegna a destinare a produzione di biomassa una superficie complessivamente superiore a ha 35	4		4
C	Il richiedente si impegna a destinare a produzione di biomassa una superficie complessivamente superiore a ha 50	5		5
D	Il richiedente si impegna a sfasare i tempi di utilizzazione nelle superfici destinate a produzione di biomassa, accettando nel piano di coltura e conservazione la seguente prescrizione: "per l'intera durata dell'impegno, ogni anno non verrà mai sottoposta a tagli di utilizzazione una superficie avente estensione maggiore ad 1/4 dell'intera superficie per la quale è stato corrisposto l'aiuto".	8		8
D	Il richiedente si impegna a sfasare i tempi di utilizzazione nelle superfici destinate a produzione di biomassa, accettando nel piano di coltura e conservazione la seguente prescrizione: "per l'intera durata dell'impegno, ogni anno non verrà mai sottoposta a tagli di utilizzazione una superficie avente estensione maggiore ad 1/3 dell'intera superficie per la quale è stato corrisposto l'aiuto".	5,5		5,5
D	Il richiedente si impegna a sfasare i tempi di utilizzazione nelle superfici destinate a produzione di biomassa, accettando nel piano di coltura e conservazione la seguente prescrizione: "per l'intera durata dell'impegno, ogni anno non verrà mai sottoposta a tagli di utilizzazione una superficie avente estensione maggiore ad 1/2 dell'intera superficie per la quale è stato corrisposto l'aiuto".	3,5		3,5
	Il richiedente si impegna ad effettuare l'intervento con densità di impianto superiore a 3000 individui per ettaro	5,5		5,5
	Il richiedente si impegna ad effettuare l'intervento con densità di impianto superiore a 3000 individui per ettaro . Ogni 100 esemplari per ettaro eccedenti la densità di impianto di 3000/ha punti	0,3		0,3

MISURA 2.h: CRITERI DI PRIORITA' E RELATIVI PUNTEGGI - AZIONI 4

(priorità indicate con la medesima lettera non sono cumulabili)

PRIORITA'		PUNTEGGI (per le graduatorie)		
		PUNTEGGIO FISSO REGIONALE	PUNTEGGIO integrativo AA.CC.	TOTALE
	L'area è compresa in perimetri oggetto di accordi Accordi agro – ambientali locali	-		
	Zone di tutela dei caratteri ambientali di laghi, bacini e corsi d'acqua o Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei o Pertinenze idrauliche dei canali di bonifica o Zone vulnerabili e aree sensibili individuate ai sensi della Direttiva 91/676/CEE o Zone di tutela non individuate nel P.T.P.R. ma definite tali in Piani approvati da Autorità di Bacino o in vigenti Piani Territoriali Provinciali	5		
	Parchi nazionali e parchi e riserve regionali (L.R. 11/88) o Zone di tutela naturalistica o Oasi di protezione della fauna e Aziende faunistico-venatorie individuate ai sensi della legislazione, nazionale e regionale in materia o Zone di Protezione speciale (Z.P.S.), Siti di importanza comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive 79/49 CEE e 92/43 CEE	5		
	Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale o Zone di particolare interesse storico testimoniale	5		
	E' riconoscibile per il richiedente la priorità "agricoltori di età inferiore ai 40 anni".	7		
	Il richiedente si impegna a imboschire una superficie superiore a 3 ha.	7,5		
	Ogni punto dei corpi da imboschire è a distanza superiore a m 50 da edifici e corpi di fabbrica di qualsiasi uso e caratteristica	4,5		
A	E' verificabile la continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20) dei terreni oggetto di impianto con terreni imboschiti ex Regg. CEE 797/85 e 2080/92	6		
A	E' verificabile la continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20) con un perimetro boscato preesistente	6,5		
A	E' verificabile la continuità (aderenza per contatto di limiti di perimetri aventi larghezza almeno di m 20) con interventi di cui alle Azioni 9 e 10 della Misura F del PRSR o D1,F1 e F2 del Reg. Cee 2078/92 (si sottolinea che, del caso, non possono assolutamente essere interessate dalla Misura 2h superfici che beneficiano di aiuti per le Azioni menzionate)	5,5		
	Il richiedente si impegna a realizzare contestualmente un intervento compreso nell'Azione 1 della Misura H del PRSR	4		
B	Il richiedente si impegna a rendere fruibili i terreni imboschiti mediante idonee indicazioni, la predisposizione di accessi e l'assenza di ostacoli allo stesso .	3		
B	Il richiedente si impegna a rendere fruibili i terreni, oltre che nei modi indicati al punto precedente, anche mediante la predisposizione di piazzole di sosta con materiale esplicativo	5,5		
	Priorità per Azione 4			
	MASSIMO CUMULABILE AZIONE 4	50	50	

11. Accordi Agro-ambientali locali

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse agro-ambiente - Accordi Agroambientali Locali)

Per il riparto delle risorse alle Amministrazioni competenti si procede come indicato al paragrafo 10.1, lasciando alle stesse Amministrazioni l'applicazione del metodo degli Accordi agro-ambientali mediante l'attribuzione di specifici punteggi per interventi riferibili alle Azioni 1, 2.1, 3 e 4 in terreni prevalentemente interessati da Accordi agro-ambientali.

Gli Accordi di cui sopra dovranno essere regolarmente approvati dalle Amministrazioni provinciali a motivo della rilevanza attribuita alla pianificazione e programmazione di interventi di rinaturazione, di riequilibrio ecologico e di realizzazione di dotazioni ambientali riconosciuto dalla recente normativa urbanistica regionale; infatti risulta necessario che le "aree problema" e gli accordi agroambientali riconosciuti, siano coerenti con gli esiti dei processi della pianificazione territoriale provinciale

Verranno considerati gli Accordi Agro-ambientali approvati entro i termini di presentazione delle domande di aiuto e per i quali venga trasmessa specifica documentazione agli Uffici regionali e all'Agrea dell'Emilia Romagna.

Per le Azioni 2.2 e 2.3 non viene riconosciuta alcuna priorità in riferimento alla sussistenza di Accordi Agro-Ambientali.

12. Istruttoria delle domande e Liquidazione degli aiuti.

Con riferimento al Reg. (CE) 1663/95, e alla L.R. 21 del 23 luglio 2001, si rimanda a quanto previsto nelle procedure e nei termini dei diagrammi di flusso di cui alla delega delle funzioni dell'AGREA alle Amministrazioni competenti.

E' da valere anche per la Misura 2h del P.R.S.R., il contenuto del D.M. 18 dicembre 1998 n. 494 e della Circolare applicativa del MiPAF n. 4373 del 4 ottobre 2000; ciò fintanto che specifici provvedimenti nazionali o comunitari, o anche specifiche disposizioni regionali, non ne aggiornino o ne modifichino il contenuto.

13. Considerazioni sui Piani di Coltura e Conservazione.

13.1 Piani di Coltura e Conservazione.

L'art. 5 delle *Prescrizioni di massima e di Polizia forestale* vigenti (di cui agli artt. 8,9,10,11 del RDL 3267/1923 e agli artt. 19,20,21,22,23 del RD 1126/1926) prevede che

- "... i proprietari o possessori di terreni rimboschiti, nonché degli impianti realizzati con specie legnose per l'arboricoltura da legno, con finanziamento a totale o parziale carico di Enti pubblici, debbono compiere le operazioni di governo e trattamento in conformità con il *PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE* di cui agli artt. 54 e 91 del R.D.L. 3267/1923 , art. 10 della L.R. 30/1981 ed art.10 della L. 984/1977 ..."

- il *Piano di Coltura e Conservazione* venga “**approvato**” dall’Amministrazione competente per territorio.

13.2 Fac-simile del Piano di coltura e conservazione (Allegato 2)

Nel fac-simile allegato alle presenti disposizioni si è avuta cura di sviluppare in maniera sufficientemente dettagliata la parte del Piano comprendente le prescrizioni relative alle manutenzioni dei primi anni seguenti l’impianto. Ciò a motivo del fatto che per alcune Azioni, nei primi 5 anni, è prevista la corresponsione di importi annuali tesi a coprire parte dei costi dei necessari interventi colturali, e che, pertanto, l’effettuazione di adeguati interventi di manutenzione è oggettivamente rilevante in riferimento agli **impegni assunti**.

Per gli anni successivi all’affermazione degli impianti, si è provveduto ad indicare quali elementi fondamentali debba comprendere il piano lasciando piena responsabilità ai professionisti compilatori e alle Amministrazioni competenti circa la sua corretta redazione e gli eventuali necessari aggiornamenti. Pertanto si è provveduto unicamente a fornire una *TRACCIA DI PRESCRIZIONI* che può essere utilizzata o meno, nonché modificata e/o arricchita, dai medesimi soggetti ed Enti di cui sopra.

A meno di modifiche alla normativa regionale o alle vigenti prescrizioni di massima e di polizia forestale, qualsiasi Piano regolarmente approvato mantiene validità

- per qualsiasi superficie boscata, fino all’approvazione da parte dell’Ente competente di un ulteriore Piano in suo aggiornamento,
- per qualsiasi superficie destinata ad arboricoltura da legno, fino all’approvazione da parte dell’Ente competente di un ulteriore Piano in sua sostituzione, e comunque fino all’avvenuta esecuzione del taglio di utilizzazione finale, anche se effettuato in epoca successiva al turno minimo indicato nel Piano.

14. Cura, gestione e limitazioni all’uso.

14.1 Cura e gestione

Per quanto attiene, nello specifico, ai limiti e ai criteri a cui ricondurre la cura e la gestione degli impianti realizzati (**cure colturali, governo e trattamento**) l’approvazione, da parte delle Amministrazioni competenti, del *Piano di Coltura e Conservazione* determina per la componente ipogea ed epigea dei soprassuoli originati **l’applicazione degli strumenti regolamentari di cui alla normativa forestale nazionale** (RDL 3267/1923, RD 1126/1926, D.Lgs. 227/2001) e **regionale** (L.R. 30/1981) quali le Prescrizioni di massima e di polizia forestale, i Piani di Coltura e Conservazione medesimi ed, eventualmente i Piani economici o di assestamento. Nella approvazione dei *Piani di coltura e conservazione* gli Enti delegati avranno cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse specifiche limitazioni di carattere colturale alle attività gestionali

quali ad esempio quelle conseguenti all'applicazione di specifici strumenti normativi come la L. 365/2000, o quelle dovute alla insistenza in aree particolari (parchi, riserve ...).

In conseguenza di quanto al punto precedente, i proprietari o possessori di soprassuoli boschivi o di soprassuoli di essenze da arboricoltura da legno (essenze accessorie comprese), per i quali è approvato dall'Ente competente regolare Piano di Coltura e Conservazione, **non sono tenuti al rispetto del contenuto degli specifici strumenti regolamentari approvati dai Comuni per la gestione del verde pubblico o privato** (Regolamenti del Verde, Regolamenti di polizia rurale, Norme di gestione del verde, o altrimenti denominati).

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 227/01, i tagli eseguiti in conformità al contenuto di *Piani di coltura e conservazione regolarmente approvati* "sono considerati tagli colturali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 152, comma 1, lettera c) del D. lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

14.2 Limitazioni all'uso

Per quanto attiene, invece, alle **limitazioni all'uso dei terreni** interessati dalle Azioni in questione, si specifica che

- i terreni nei quali siano individuabili **boschi e aree forestali** (termini equiparati ai sensi dell'art. 2 del recente D.Leg.vo 227/01), riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle definizioni di legge vigenti, (vedi le definizioni contenute nelle Prescrizioni di massima e di polizia forestale e nuovamente l'art. 2 del D.Leg.vo 227/01) sono assoggettati alle limitazioni conseguenti all'applicazione di specifiche normative forestali (art. 4 D.Leg.vo 227/01), nonché di quelle ambientali e di uso dei suoli (idrogeologiche, paesistiche, paesaggistiche, urbanistiche, di difesa del suolo, .ecc); pertanto la destinazione ad uso non forestali di dette superfici, se per la normativa non è esclusa a priori, è comunque assoggettata all'assenso della totalità delle Amministrazioni preposte alla tutela delle normative medesime;
- **ai terreni investiti da impianti di arboricoltura specializzata da legno** per i quali tale fattispecie è confermata nel relativo *Piano di coltura e conservazione* (compresi i pioppeti e gli impianti specificamente destinati alla produzione di biomassa a ciclo breve), **non sono applicabili le limitazioni contenute nelle normative ambientali e di uso dei suoli di cui sopra**, in quanto esclusi dalla definizione di bosco e di area forestale contenuta sia nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale, sia nell'art. 2 del D.Leg.vo 227/01; pertanto non sussistono ad oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel *Piano di coltura e conservazione*, i terreni interessati dalla Azione 2 della Misura 2h del P.R.S.R. vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.

Come nel precedente punto relativo alle limitazioni colturali, anche con riguardo alle limitazioni all'uso dei terreni, in sede di approvazione dei *Piani di coltura e conservazione*, le Amministrazioni competenti dovranno avere cura di verificare la sussistenza di ulteriori diverse limitazioni d'uso, conseguenti all'applicazione di specifici strumenti normativi non citati nelle presenti considerazioni.

15. Controlli e Sanzioni

15.1 Criteri generali e normativa di riferimento.

Le attività di controllo sono condotte in conformità con quanto riportato al punto VI.5 del PRSR dell'Emilia – Romagna.

Le attività di controllo, comprensive delle eventuali sanzioni previste, devono essere eseguite in conformità con quanto disposto dai Regolamenti (CEE) 3508/92 e 3887/92, e dei Regolamenti (CE) 1648/95, 1678/98, 2801/1999, 1593/2000 recanti modalità di applicazione del sistema integrato di gestione e di controllo di taluni regimi di aiuto comunitari e, per quanto coerente con le citate disposizioni, con riferimento al D.M. 494 del 18 dicembre 1998 che reca norme di attuazione dell'ex Reg. (CEE) 2080/92 in materia di gestione, pagamenti, controlli e decadenze ed alla relativa Circolare esplicativa MiPAF n. 4373 del 4 ottobre 2000.

Con riferimento al punto ii) dell'art. 3 dell'allegato al Reg. (CE) 1663/95, per le attività di controllo si rimanda alle procedure che verranno emanate dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell'Emilia-Romagna, e/o alle convenzioni e alle deleghe che dovessero dallo stesso organismo essere attuate.

15.2 Sanzioni

Ai sensi dell'art. 48, comma 3, del Reg. (CE) n. 1750/1999, in caso di falsa dichiarazione resa per negligenza grave, il beneficiario interessato è escluso dalle misure per l'anno civile in questione. Se la falsa dichiarazione è resa intenzionalmente, l'esclusione si estende anche all'anno successivo.

Detta esclusione costituisce provvedimento aggiuntivo rispetto alle decadenze e sanzioni previste dalla normativa sui controlli.

Per quanto non espressamente richiamato in questa sede, si rimanda:

- alle vigenti disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia di controlli e sanzioni,
- alle procedure che verranno emanate dall'Agenzia regionale per le erogazioni in agricoltura dell'Emilia-Romagna, e/o alle convenzioni e alle deleghe che dovessero dallo stesso organismo essere attuate.

16. Disposizioni particolari

- E' da estendere alla totalità degli interventi di cui si prevede l'effettuazione in applicazione della misura 2h del P.R.S.R., il divieto di mettere a dimora in tutto il territorio regionale piante appartenenti al genere "Crataegus" come previsto dalla Determinazione 8895 del 12 settembre 2001 del Responsabile del Servizio Fitosanitario Regionale.
- Nelle zone individuate nel P.T.P.R. quali zone di tutela dei caratteri delle "centuriazioni" la realizzazione di interventi di cui alla Misura 2h del P.R.S.R. dovrà avvenire nel rispetto delle geometria e della fisionomia delle sistemazioni agrarie esistenti.
- Ad avvenuta verifica della realizzazione degli interventi oggetto di impegno, da parte dei tecnici degli Uffici incaricati, sarà cura e responsabilità delle stesse Amministrazioni competenti provvedere entro il 31 dicembre di ogni anno, per gli impianti verificati nell'anno corrispondente,
 - alla approvazione del prescritto Piano di Coltura e conservazione
 - alla rappresentazione degli interventi realizzati in idoneo sistema informatico (es. MokaAMB), o all'invio al Servizio Aiuti alle Imprese della Direzione Generale Agricoltura di copia del verbale di visita per l'accertamento dell'avvenuta esecuzione dei lavori (corredato degli allegati "G" e "H" e di copia delle planimetrie catastali e c.t.r. con individuazione dei perimetri, nonché delle eventuali integrazioni agli stessi).
- L'intervento di "*iniziale forestazione con una superficie superiore a 20 ha*" di cui all'Allegato B.2 della L.R. n. 9 del 18 maggio 1999 inerente la disciplina della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, è sottoposta alle procedure di cui all'art. 4 comma 1 e comma 2, lettere b) e c) della medesima Legge regionale.
- E' tassativamente fatto divieto di utilizzare materiale geneticamente modificato nelle superfici oggetto di aiuti e premi di cui alla Misura 2h del P.R.S.R.. Nel caso in cui fosse verificato l'utilizzo anche di un limitato numero di esemplari geneticamente modificati, il beneficiario è tenuto alla restituzione degli aiuti percepiti dall'attivazione delle Azioni.

17. Risorse finanziarie

Con riferimento alla tabella finanziaria allegata al PRSR, la disponibilità finanziaria relativa alla Misura 2.h per l'annualità 2003 è di complessivi 3,59 milioni di Euro, di cui il 5% riservato all'Intervento 3 dell'Azione 2.

TABELLA DI RIPARTO

Amministrazioni competenti ai sensi della L.15/97	RIPARTO %	RIPARTO IN EURO
Provincia di Piacenza	6,429	€ 230.801,10
Provincia di Parma	6,547	€ 235.037,30
Provincia di Reggio Emilia	6,295	€ 225.990,50
Provincia di Modena	6,398	€ 229.688,20
Provincia di Bologna	9,109	€ 327.013,10
Provincia di Ferrara	12,615	€ 452.878,50
Provincia di Ravenna	7,785	€ 279.481,50
Provincia di Forlì - Cesena	3,347	€ 120.157,30
Provincia di Rimini	1,711	€ 61.424,90
Totale Province	60,236	€ 2.162.472,40
CM Valli del Nure e dell'Arda	1,807	€ 64.871,30
CM Valle del Tidone *	0,818	€ 29.366,20
CM dell'App.no Piacentino *	1,256	€ 45.090,40
CM Valli del Taro e del Ceno	2,765	€ 99.263,50
CM Appennino Parma est	1,918	€ 68.856,20
CM Appennino reggiano	2,744	€ 98.509,60
CM Frignano	2,394	€ 85.944,60
CM App.no Modena ovest	0,833	€ 29.904,70
CM App.no Modena est	1,249	€ 44.839,10
CM Valle del Santerno	1,481	€ 53.167,90
CM Alta e m. Valle del Reno	1,541	€ 55.321,90
CM Valle del Samoggia *	1,417	€ 50.870,30
CM 5 Valli bolognesi	2,100	€ 75.390,00
CM Appennino faentino	1,892	€ 67.922,80
CM Appennino cesenate	3,642	€ 130.747,80
CM Valli del Forlivese	3,864	€ 138.717,60
CM Acqucheta	2,309	€ 82.893,10
CM Valle del Marecchia *	0,734	€ 26.350,60
Totale Comunità Montane	34,764	€ 1.248.027,60
Riserva per Azione 2.3 "...produzione di biomassa"	5,000	€ 179.500,00
TOT. REGIONE	100,000	€ 3.590.000,00

18. Azioni

18.1

AZIONE 1 BOSCHI PERMANENTI

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse Agro-ambiente - Misura 2h - Azione 1 Boschi permanenti)

Caratteristiche dell'intervento

Possono essere ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 1 della Misura 2h del P.R.S.R., gli interventi di realizzazione di **boschi misti permanenti in terreni agricoli** investiti a "seminativi", "coltivazioni legnose agrarie" e "pioppete". (esclusi i "prati permanenti" i "pascoli" i "castagneti da frutto" e gli "orti familiari"), in produzione alla data del 26 giugno 1999.

Detti imboschimenti dovranno essere effettuati utilizzando almeno 4 essenze indicate idonee allo scopo per l'ambito territoriale di riferimento nell'elenco di specie arboree di cui all'allegato 2 del Piano.

La fisionomia del bosco in progetto, desumibile dal contributo specifico d'ogni singola essenza che si sceglie di impiantare, dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi rinvenibili nei territori contermini e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici, secondo quanto desumibile dalle informazioni fitosociologiche e selvicolturali disponibili.

Densità d'impianto.

Le densità di impianto, come indicato nel P.R.S.R., sono da computare al netto delle superfici ammesse "scoperte" dal medesimo Piano: non possono superare il 10% della superficie totale destinata all'Azione; cioè la somma del totale delle superfici non interessate da lavori di messa a dimora di essenze arboree deve essere inferiore a detta percentuale. La superficie non interessate dalla messa a dimora sono quelle alle quali, per la distanza dagli individui impiantati, non sono imputabili le aree di insidenza degli stessi, computate sulla base dei sestri di impianto utilizzati.

La densità di impianto, l'adozione o meno di tecniche di messa a dimora secondo allineamenti precisi e geometrici e l'effettuazione di appropriati interventi colturali, condizionano l'ottenimento di una fisionomia e di una struttura del soprassuolo affini a quelle di boschi naturali, pertanto si riporta quanto segue:

- a- nei terreni di PIANURA e di COLLINA aventi pendenze inferiori a 20%: si indica una densità di impianto di 1100 esemplari arborei per ha (corrispondenti ad un sesto di m3 x m3);
- b- nei terreni di COLLINA con pendenze superiori a 20%: si indica una densità di impianto di 1330 esemplari/ha (corrispondenti ad un sesto di impianto di m3 x m2,5); in detti terreni la scelta del sesto di impianto dovrà tenere conto dell'eventuale necessità di lavorare i terreni, sia in fase di preparazione degli stessi, che in sede di manutenzione dell'impianto, in una sola direzione, evitando, quando possibile, lavorazioni lungo la direzione della massima pendenza;

- c- nei casi di adozione di tecniche di messa a dimora tali da limitare l'effetto della regolarità dell'impianto dovuto all'impiego di precisi e geometrici allineamenti, che permettano comunque un'adeguata meccanizzazione delle operazioni colturali (mediante disposizione del materiale di impianto a quinconce, secondo schemi liberi, che tengano eventualmente in considerazione le caratteristiche morfologiche dei terreni, o altri sistemi atti a conseguire l'obiettivo indicato) si indica per la pianura e per i terreni collinari aventi pendenza inferiore a 20%, una densità di impianto di 810 esemplari/ha (corrispondenti ad un sesto di m 3,5 x 3,5) e per terreni collinari aventi pendenza superiore a 20%, 950 esemplari/ha (corrispondenti ad un sesto di m 3 x m 3,5);
- d- ad eccezione di documentati casi di condizioni stazionali particolarmente favorevoli (fertilità eccezionale e assenza di fattori limitanti), è opportuno non orientarsi verso l'adozione di sestini d'impianto inferiori a quelli sopra indicati;
- e- E' opportuno che la differenza fra i due termini del sesto di impianto non superi il valore di m 1 (ad esempio la densità di 1100 individui per ettaro può con buona approssimazione essere conseguita con i seguenti sestini di impianto: m 3 x m 3, m 3,5 x m 2,5, m3,3 x m 2,7, m 3,1 x m 2,9; non è conveniente conseguirla con sestini di m 4,5 x 2);
- f- Interventi aventi densità di impianto inferiori a quelli indicati, ma comunque superiori al termine minimo indicato nel P.R.S.R. (600 individui per ettaro) potranno essere realizzati unicamente
 - in terreni freschi e profondi,
 - a condizione che venga impiegato materiale di impianto adeguatamente sviluppato (semenzali di almeno 2 anni, trapianti, o materiale in fitocella),
 - qualora si ricorra a tecniche di messa a dimora tali da limitare l'effetto della regolarità dell'impianto dovuto all'effettuazione di precisi allineamenti (diversamente, a maturità, il soprassuolo non potrebbe conseguire una fisionomia naturale, non essendovi modo di ovviare efficacemente alla regolarità dell'impianto attraverso la selezione naturale o diradamenti colturali);
 - nel caso in cui il tecnico ne dia esplicita e motivata giustificazione nell'elaborato di progetto da presentare a corredo della domanda e garantisca del fatto che nonostante il sesto prescelto la chiusura della copertura arborea avvenga non oltre il termine di corresponsione dell'aiuto per la manutenzione.

Nel caso in questione si raccomanda fin da ora, alla proprietà e al progettista, di verificare preventivamente con attenzione se la fertilità della stazione sia adeguata per una tale scelta, in quanto, in caso di sviluppo non sufficientemente vigoroso di un impianto a bassa densità

- si prolungherebbe per molti anni dalla messa a dimora l'esigenza dell'effettuazione delle **ripuliture** (fino alla chiusura della copertura arborea) che del caso vanno specificamente prescritte; si sottolinea al proposito che la necessità di più frequenti interventi colturali quali lavorazioni del terreno e/o interventi di controllo della vegetazione spontanea possono risultare particolarmente onerosi;

- è accentuata la necessità di ricorrere ad appropriati interventi di **potatura** (anch'essi, del caso, da prescrivere puntualmente).

Disposizioni varie

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi purché collegati tra loro con elementi lineari aventi larghezza superiore a m 20 o lunghezza pari ad almeno tre volte la dimensione media della larghezza.

In ogni caso singoli corpi non potranno avere larghezza inferiore a m 20 ed estensione inferiore a ha 0.12.00.

L'impegno nei confronti dell'UE, non esaurisce vincoli e limitazioni conseguenti all'applicazione di norme nazionali e regionali nel settore forestale (vedi anche il recente D.M. 227/2001) arboricoltura da legno esclusa.

A differenza dell'Azione 4, nell'Azione 1 specie arbustive di cui all'elenco di riferimento dell'allegato 2 del P.R.S.R. possono essere utilizzate unicamente se eccedenti il numero minimo di esemplari arborei da mettere a dimora.

Nel caso in cui si preveda di intervenire in terreni soggetti alla tutela del Vincolo Idrogeologico ex RDL 3267/1923, dovrà essere data **comunicazione agli Uffici cui sono preposte le funzione relative al Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923**, come da artt. 148,149 e 150 della L.R. 3/99, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto.

Gli Uffici competenti in materia di Vincolo Idrogeologico hanno 30 giorni di tempo per comunicare agli interessati eventuali opposizioni, o imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori.

E' da escludere la realizzazione di impianti i terreni soggetti a fenomeni gravitativi attivi rilevanti (con piano di scivolamento a profondità superiore a quella delle normali lavorazioni agricole), o potenzialmente coinvolgibili nella loro evoluzione, o comunque suscettibile di essere sede di attivazione di dissesti.

18.2

AZIONE 2

ARBORICOLTURA SPECIALIZZATA DA LEGNO A FINI PRODUTTIVI

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse Agro-ambiente - Misura 2h - Azione 2 ARBORICOLTURA SPECIALIZZATA DA LEGNO A FINI PRODUTTIVI)

Caratteristiche dell'intervento

Possono essere ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 2 della Misura 2h del P.R.S.R. gli interventi volti all'ottenimento, di impianti di

- **arboricoltura specializzata da legno**, per l'ottenimento di assortimenti legnosi di pregio (Intervento 2.1),
- **pioppeti** (Intervento 2.2),
- **“specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata”** (Azione 2.3; vedi Reg (CE) 1257/99 art. 31, paragrafo 3, secondo comma) il cui **tempo di rotazione** (intervallo tra due tagli di utilizzazione consecutivi come da art. 26, comma 2, del Reg. (CE) 1750/99) è **inferiore ai 15 anni**,

in **terreni agricoli** investiti a *“seminativi”*, *“coltivazioni legnose agrarie”* e *“pioppete”*. (esclusi i *“prati permanenti”* i *“pascoli”* i *“castagneti da frutto”* e gli *“orti familiari”*), in produzione alla data del 26 giugno 1999.

Sono da escludere dalla corresponsione degli aiuti di cui all'Azione 2, le superfici che nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda avessero avuto, anche solo per parte del periodo, destinazione analoga a quella per la quale si richiede l'aiuto.

I soprassuoli originati da interventi di cui alle Azioni 2.1 e 2.2 della misura 2H del P.R.S.R. **non potranno essere assoggettati a utilizzazioni finali** prima che sia trascorso il tempo corrispondente al turno minimo indicato nelle presenti disposizioni o nei piani di coltura e conservazione (qualora l'Ente delegato intenda adottare turni più restrittivi).

In seguito all'effettuazione di interventi di cui all'Azione 2.2 **non potranno essere redatti Piani di Coltura riportanti turni inferiori alla durata dell'impegno.**

In seguito all'effettuazione di interventi di cui all'Azione 2.1 **non potranno essere redatti Piani di Coltura riportanti turni inferiori a quelli indicati nella tabella** delle specie idonee per arboricoltura da legno nel successivo punto 18.2.1.

Non prima che siano trascorsi i 20 anni di impegno di cui al P.R.S.R. ed unicamente nel caso in cui sia documentata e verificata la possibilità di ottenere assortimenti legnosi **di pregio**

convenientemente commercializzabili (con tassativa esclusione, quindi, per legna da ardere, per prodotti cippati, per destinazioni a pasta di cellulosa, ecc...), le Amministrazioni competenti potranno redigere revisioni dei Piani di Coltura e conservazione contenenti l'indicazione di turni minimi inferiori a quelli prescritti nel presente Programma.

A tal fine, si precisa già da ora che nel caso venissero approvate linee guida per la gestione di impianti per l'arboricoltura da legno (contenenti ad esempio obiettivi parametri dendrometrici di riferimento, come il diametro minimo di recidibilità, o altri, per valutare il raggiungimento di sviluppi minimi vantaggiosamente commercializzabili) i provvedimenti delle Amministrazioni competenti dovranno adeguarsi.

I terreni interessati da impianti di cui all'Azione 2.3, **non potranno essere destinati ad altro uso** fino al compimento del ventesimo anno dall'impegno.

Per interventi di cui all'Azione 2.3 il **tempo massimo di rotazione** (intervallo fra due tagli di utilizzazione consecutivi), come da comma 2 dell'art. 26 del Reg. (CE) 1750/99, è individuato in **anni 15** per impianti o porzioni di impianti in cui non vengano utilizzati esemplari del gen. Populus.

Per impianti o porzioni di impianti nei quali vengano impiantati esemplari del gen. Populus, il **tempo massimo di rotazione** è di anni 6.

Nei terreni di collina e montagna non potranno essere effettuati interventi riferiti alla presente Azione in caso in cui rilievi superficiali, congiuntamente a indicazioni contenute in specifiche cartografie tematiche (carta geologica, cartografie strutturali degli strumenti urbanistici) individuino la presenza:

- di substrati argillosi affioranti o comunque con limitato spessore di terreno agrario,
- di fenomeni gravitativi o erosivi in atto nelle superfici interessate,
- di terreni aventi pendenza media superiore a 35%.

18.2.1

Intervento 2.1 Impianti per l'arboricoltura specializzata da legno

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse Agro-ambiente - Misura 2h - Azione 2 - Intervento 2.1)

Caratteristiche dell'intervento

Possono essere ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 2.1 della misura 2h del del P.R.S.R. gli interventi volti all'ottenimento di **impianti per l'arboricoltura specializzata da legno**, in **terreni agricoli** investiti a "seminativi", "coltivazioni legnose agrarie" e "pioppete".(esclusi i "prati permanenti" i "pascoli" i "castagneti da frutto" e gli "orti familiari"), in produzione alla data del 26 giugno 1999.

Sono da escludere dalla corresponsione degli aiuti le superfici che nell'anno precedente a quello della presentazione della domanda fossero state destinate, anche solo per parte del periodo, ad arboricoltura da legno.

Gli impianti dovranno essere effettuati **utilizzando le essenze indicate idonee allo scopo nelle seguenti disposizioni**, conformemente a quanto indicato nell'allegato 2 del P.R.S.R. ("le disposizioni operative emanate annualmente dalla Regione e dalle Amministrazioni locali stabiliranno quali tra le specie ... sono da destinare all'uno o all'altro utilizzo", precisamente a imboschimenti o a impianti per arboricoltura da legno-).

Fatto salvo quanto indicato al precedente punto 18.2, i soprassuoli originati da interventi di cui all'azione 2.1, **non potranno essere sottoposti ad utilizzazioni finali prima che sia decorso il periodo corrispondente al turno minimo indicato nella seguente tabella.**

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti in questione gli impianti per l'**arboricoltura da legno** realizzati utilizzando quali esemplari da destinare **all'educazione e alla coltura "per legno"** specie comprese fra quelle contenute nell'elenco di seguito riportato (se impiegate in ambiti territoriali corrispondenti a quelli nell'elenco di specie arboree di cui all'allegato 2 del P.R.S.R.).

N	SPECIE	abbreviazione	TURNO minimo
4	Acer pseudoplatanus	Ap	40
9	Castanea sativa	Cs	30
11	Prunus avium	Pav	30
12	Pseudotsuga douglasii	Pme	35
14	Quercus robur	Qr	40
15	Fraxinus excelsior	Fe	40
16	Fraxinus oxyphylla	Fa	40
16	Morus alba/nigra	Ma / Mn	40
21	Juglans regia	Jr	30
25	Pyrus pyraeaster	Py	40
30	Populus alba	Pal	20
31	Populus nigra	Pni	20
34	Quercus petraea	Qpe	40
38	Sorbus domestica	So*	40
42	Tilia sp.	Ti*	40

Impianti d'arboricoltura da legno monospecifici.

Si ammette che possano essere realizzati impianti monospecifici unicamente nel caso di impiego di *Pseudotsuga douglasii* (douglasia), negli ambiti territoriali indicati idonei nell'Allegato 2 del P.R.S.R.

Impianti d'arboricoltura da legno consociata.

Fatta eccezione per l'intervento descritto al punto precedente, vengono ammessi a contributo unicamente gli interventi attuati secondo **moduli che prevedono l'alternanza regolare di:**

- **essenze idonee per arboricoltura da legno di pregio** (da scegliere unicamente fra quelle dell'elenco sopra riportato che siano indicate idonee nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni, in riferimento alle indicazioni contenute nell'elenco "specie arboree" dell'allegato 2 al P.R.S.R.);
- **specie accessorie** (da scegliere fra le "specie arboree" dell'allegato 2 al P.R.S.R: quelle che per vigore e caratteristiche ecologiche maggiormente si prestano a coadiuvare l'accrescimento delle essenze candidate per produzione di legno da pregio, e che siano indicate idonee nell'ambito territoriale in cui ricadono i terreni, in riferimento alle indicazioni contenute nel medesimo elenco).

Qualora gli interessati intendano impiantare più essenze indicate idonee per arboricoltura da legno, è consigliabile, al fine di omogeneizzare le operazioni colturali, con evidenti vantaggi di carattere economico-pratico, realizzare **più moduli di impianto comprendenti ognuno la presenza di una sola specie da arboricoltura da legno** e relative specie accessorie, invece di un solo modulo comprendente due o più specie da arboricoltura da legno.

Così facendo l'impianto avrà un carattere particellare, si potranno apportare le cure colturali del caso particella per particella, si eviteranno gli inconvenienti conseguenti alla eventuale disomogenea maturazione delle essenze, e verrà garantita una razionale gestione dei terreni, anche in seguito ai tagli di utilizzazione.

Densità d'impianto

- a) Per impianti monospecifici con esclusivo impiego di *Pseudotsuga douglasii* la densità minima di impianto è di 1100 esemplari/ha, più o meno corrispondenti ad un sesto di impianto di m3 x m3.
- b) Per impianti "consociati" con impiego quali essenze per arboricoltura da legno di una delle seguenti specie, *Acer pseudoplatanus*, *Castanea sativa*, *Prunus avium*, *Fraxinus excelsior*, *Fraxinus oxyphilla*, *Morus alba*, *Pyrus pyraeaster*, *Sorbus domestica*, la densità minima di impianto è di 275/ha esemplari per arboricoltura e di 825/ha di specie accessorie, per un totale di 1100/ha, più o meno corrispondenti ad un sesto di m 3xm 3.

- c) Per impianti “consociati” con impiego quali essenze per arboricoltura da legno di una delle seguenti specie *Quercus robur*, *Juglans regia*, *Populus alba*, *Populus nigra*, la densità minima di impianto è di 200/ha esemplari per arboricoltura e di 600/ha di specie accessorie, per un totale di 800/ha, corrispondenti più o meno ad un sesto di m 3,5 x m 3,5. A questi termini possono essere ricondotti anche gli impianti di cui al punto precedente, qualora il proprietario o possessore si impegni a prolungare il termine del turno minimo sopra indicato di almeno 1/5.
- d) Per impianti “consociati” con impiego quali essenze per arboricoltura da legno di *Quercus robur* o *Juglans regia* qualora il proprietario o possessore si impegni a prolungare il termine del turno minimo sopra indicato di almeno 1/5, la densità minima di impianto è di 150/ha esemplari per arboricoltura e di 450/ha di specie accessorie, per un totale di 600/ha, più o meno corrispondenti ad un sesto di m 4 x m 4.

Disposizioni particolari.

Nel caso in cui si preveda di intervenire in terreni soggetti alla tutela del Vincolo Idrogeologico ex RDL 3267/1923, dovrà essere data **comunicazione agli Uffici cui sono preposte le funzioni relative al Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923**, come da artt. 148,149 e 150 della L.R. 3/99, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto.

Gli Uffici competenti in materia di Vincolo Idrogeologico hanno 30 giorni di tempo per comunicare agli interessati eventuali opposizioni, o imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori.

E' da escludere la realizzazione di impianti i terreni soggetti a fenomeni gravitativi attivi rilevanti (con piano di scivolamento a profondità superiore a quella delle normali lavorazioni agricole), o potenzialmente coinvolgibili nella loro evoluzione, o comunque suscettibile di essere sede di attivazione di dissesti.

18.2.2

Intervento 2.2 PIOPPICOLTURA

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse Agro-ambiente - Misura 2h - Azione 2 - Intervento 2.2)

Sono ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dall’Azione 2.2 della Misura 2h del P.R.S.R., gli impianti di pioppicoltura realizzati in **terreni agricoli** investiti a “*seminativi*” e “*coltivazioni legnose agrarie*”.(esclusi i “*prati permanenti*” i “*pascoli*” i “*castagneti da frutto*”, gli “*orti familiari*”), in produzione alla data del 26 giugno 1999, e gestiti in conformità al contenuto del Disciplinare di produzione integrata del Pioppo approvato con determinazioni del Direttore Generale Agricoltura n. 13293 del 3 dicembre 2001 e n. 500 del 4 febbraio 2002, disponibile sul sito internet <http://www.regione.emilia-romagna.it/agricoltura/disciplinari>.

Sono esclusi i terreni destinati a pioppicoltura nell’annata agraria precedente a quella in cui è stata presentata la domanda.

Sono ammessi a beneficiare dell’aiuto unicamente coloro che si impegnano a rispettare la totalità delle **norme** indicate **vincolanti** nel Disciplinare di cui sopra.

Densità d’impianto

In funzione degli assortimenti ritraibili e della loro destinazione, la densità di impianto ammessa potrà variare da un minimo di 238 esemplari/ha ad un massimo di 330 esemplari /ha.

18.2.3

Intervento 2.3

SPECIE FORESTALI A RAPIDO ACCRESCIMENTO DA UTILIZZARE PER LA PRODUZIONE DI BIOMASSA.

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse Agro-ambiente - Misura 2h - Azione 2 - Intervento 2.3)

Possono essere ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dall’Azione 2.3 della Misura 2h del P.R.S.R. gli interventi volti all’ottenimento di impianti di **“specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata”** (Reg (CE) 1257/99 art. 31 paragrafo 3 secondo comma) il cui tempo di rotazione (intervallo tra due tagli di utilizzazione consecutivi come da art. 26 comma 2 del Reg. (CE) 1750/99) è inferiore ai 15 anni, in terreni agricoli investiti a *“seminativi”*, *“coltivazioni legnose agrarie”* e *“pioppete”* (esclusi i *“prati permanenti”* i *“pascoli”* i *“castagneti da frutto”* e gli *“orti familiari”*), in produzione alla data del 26 giugno 1999.

Potranno beneficiare degli aiuti in questione gli aventi diritto che realizzeranno detti **impianti di arboricoltura da legno con “specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata”, utilizzando almeno 3 essenze fra quelle indicate “specie ammesse esclusivamente per l’arboricoltura da legno a fini produttivi” nell’allegato 2 del P.R.S.R.**

Il contributo di ognuna delle tre specie arboree scelte per l’effettuazione dell’impianto, non potrà risultare inferiore al 20% del totale delle essenze messe a dimora.

Non vi sono particolari prescrizioni relative alla mescolanza; si ammette la possibilità di realizzare un mosaico di corpi monospecifici, a condizione che vi sia un’alternanza di corpi investiti da ciascuna delle 3 diverse essenze indicate e che la specie predominante non venga omogeneamente impiegata in un corpo ininterrotto unico.

Nel caso vengano impiegate più di 3 specie, l’obbligo del superamento del 20% è a carico unicamente delle essenze che verranno indicate predominanti nel progetto.

Il proprietario o possessore di impianti con **“specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata”**, interamente o parzialmente caratterizzati da prevalente impiego (> 50%) di cloni di *Populus* selezionati per pioppicoltura (Pioppi ibridi), prima della scadenza dell’impegno **non può omettere di sottoporre detti soprassuoli a prevalenza di pioppi ibridi a tagli di utilizzazione per periodi superiori ad anni 6 dall’impianto o dalla precedente utilizzazione**, come già indicato al precedente punto 18.2..

Il proprietario o possessore di impianti con **“specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata”**, interamente o per parte caratterizzati da prevalente impiego (> 50%) di specie diverse da Pioppi ibridi, prima della scadenza dell’impegno non può omettere di sottoporre detti soprassuoli a tagli di utilizzazione per periodi superiori a 15 anni dall’impianto o dalla precedente utilizzazione, come già indicato al precedente punto 18.2.

Il proprietario o possessore di impianti con “specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata”, non può omettere di sottoporre detti soprassuoli a tagli di utilizzazione per periodi superiori a 3 anni rispetto al tempo di rotazione indicato nel progetto e prescritto nel Piano di coltura e conservazione (in caso di difformità fra i due, fa fede quest’ultimo).

In casi di inadempienza degli obblighi di cui sopra, sempreché non decada il diritto al conseguimento degli aiuti, l’Ente competente dovrà adeguare il Piano di coltura e conservazione ai termini relativi alla pioppicoltura o all’arboricoltura da legno specializzata, prescrivendo gli specifici interventi colturali che si dovessero rendere necessari allo scopo. Ciò garantendo comunque il rispetto della durata dell’impegno prevista.

Fatta salva la densità minima prescritta nel P.R.S.R., **si consiglia di aumentare tanto più la densità di impianto, quanto più breve è l’intervallo previsto fra un’utilizzazione e quella successiva.**

Si fa infine presente che per finalità ambientali si ritiene opportuno che progetti relativi ad eventuali interventi riferibili all’Azione in questione, tengano in considerazione la possibilità di frazionare la superficie oggetto d’intervento affinché:

- si proceda alla realizzazione dell’investimento, o della parte dell’investimento per la quale si chiede l’aiuto, in almeno due o tre anni (è ottimale poter ottenere una produzione annua costante;
- non venga mai utilizzata nello stesso anno l’intera superficie investita, ma una porzione della stessa, avente possibilmente estensione simile a quella utilizzata negli anni precedenti, o che si prevede di utilizzare negli anni successivi.

18.3

AZIONE 3

IMPIANTI CON ESSENZE ARBUSTIVE ED ARBOREE A FINI DI PROTEZIONE DAL DISSESTO E DALL'EROSIONE E DI CONSOLIDAMENTO DI PENDICI INSTABILI

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse Agro-ambiente - Misura 2h - Azione 3 - IMPIANTI CON ESSENZE ARBUSTIVE ED ARBOREE A FINI DI PROTEZIONE DAL DISSESTO E DALL'EROSIONE E DI CONSOLIDAMENTO DI PENDICI INSTABILI)

Possono essere ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 3 della Misura 2h del P.R.S.R. gli interventi di realizzazione di formazioni vegetali **a carattere permanente** a fini ambientali e di difesa del suolo, in **terreni agricoli** investiti a “*seminativi*”, “*coltivazioni legnose agrarie*” e “*pioppete*”. (**esclusi** i “*prati permanenti*” i “*pascoli*” i “*castagneti da frutto*” e gli “*orti familiari*”), in produzione alla data del 26 giugno 1999.

Detti impianti dovranno essere composti da specie arboree e arbustive esclusivamente di latifoglie (con l'unica eccezione per il *Juniperus communis*) effettuati utilizzando almeno 4 essenze indicate idonee allo scopo per ambito territoriale di riferimento negli elenchi delle **specie arboree** e delle **specie arbustive** di cui all'allegato 2 del P.R.S.R..

La scelta delle essenze da impiantare dovrà essere giustificata in relazione alla fisionomia del bosco e/o delle formazioni vegetali in progetto, e soprattutto in funzione della loro idoneità a concorrere alla risoluzione delle problematiche idrogeologiche riscontrabili.

Sono ammessi a contributo gli interventi in progetto in terreni seminativi alla data del 26 giugno 1999, **ricadenti in perimetri sottoposti alla tutela del Vincolo per scopi idrogeologici di cui al RDL 3267/1923**, qualora **ricorra almeno una delle situazioni di seguito elencate**.

A- Protezione preventiva

Terreno **seminativo non interessato dalla presenza di fenomeni gravitativi** attivi e/o quiescenti (né alla visione superficiale dei luoghi, né alla lettura delle cartografie tematiche comunali e regionali a disposizione).

B- Protezione a completamento di bonifiche

Terreno **seminativo per il quale sia documentata l'avvenuta realizzazione di interventi di bonifica** mediante la posa di opere di drenaggi da più di 3 anni, nei quali dal momento della bonifica ad oggi, non si siano riattivati fenomeni di dissesto o di erosione.

C- Partecipazione a consolidamento di pendici

Terreni **seminativi posti ai piedi (escluso qualsiasi terreno posto a mezza costa) di versanti nei quali sono rilevate e/o rilevabili frane** attive e/o quiescenti; detti terreni devono essere valutati non interessati, e nel breve termine non coinvolgibili, nell'evoluzione di detti fenomeni. Nel caso in questione l'eventuale realizzazione di formazioni vegetali contribuirebbe al consolidamento del piede delle pendici a condizione che vengano garantite nel versante adeguate condizioni di regimazione delle acque superficiali e percolanti.

Nei terreni seminativi oggetto di intervento ed in quelli immediatamente contermini interessati da dissesti di limitato sviluppo e profondità, sono ammesse a contributo, entro i limiti di spesa previsti, anche spese sostenute per **bonifiche superficiali** comprendenti lavori di

- esecuzione di livellamenti e spianamenti,
- realizzazione di razionali opere di regimazione delle acque superficiali tese soprattutto ad allontanare le acque dalle nicchie di distacco,
- realizzazione di graticciate (secondo le tecniche di ingegneria naturalistica),
- inerbimenti delle porzioni di terreno interessate dai movimenti superficiali.

Ad avvenuta realizzazione delle bonifiche superficiali, quindi, potranno essere oggetto di piantagione di specie arboree e arbustive unicamente le porzioni dei terreni seminativi che non sono mai state interessate da fenomeni gravitativi, mentre quelle bonificate dovranno essere mantenute idoneamente inerbite.

Qualsiasi movimento di terreno e/o opera non direttamente riconducibili alle normali lavorazioni agrarie dei terreni, non potranno essere realizzati se non **specificamente autorizzati (o oggetto di specifica comunicazione), ai sensi del RDL 3267/1923**, qualora previsti in terreni sottoposti al Vincolo Idrogeologico. All'atto della verifica sulla esecuzione dei lavori, **la mancata disponibilità di copia di detti atti autorizzativi comporterà l'esclusione da qualsiasi aiuto di tali interventi e/o opere**.

Sono ammessi a contributo anche lavori di pulizia, ripristino, risagomatura realizzazione di soglie, in linee di deflusso (fossi per i quali è documentabile la preesistenza alla data di riferimento) che attraversano i terreni seminativi oggetto di intervento, od anche solo siano poste in aderenza ai loro limiti reali e catastali, sempreché siano effettuati con metodi e criteri desumibili dall'ingegneria naturalistica; in tal caso, la corresponsione di aiuti è subordinata alla disponibilità di copia delle necessarie **autorizzazioni ai fini idraulici ai sensi del RD 523/1904, se dovute**.

In ogni caso, superfici demaniali di corsi d'acqua minori, eventualmente interessate o lambite dai lavori di cui sopra, non potranno mai essere computate nel calcolo delle manutenzioni e dei mancati redditi; nelle stesse non potrà altresì essere realizzato alcun intervento di piantagione.

La densità minima di impianto è da computare al netto delle superfici ammesse "scoperte" dal P.R.S.R., che non possono superare l'estensione del 10% della superficie totale destinata alle specifiche azioni. Nel caso in cui fossero realizzati gli interventi di bonifica descritti in precedenza, si ammette che la superficie scoperta da mantenere a prato periodicamente sfalciato (con asportazione del materiale) possa arrivare al 25% della superficie ammessa a pagamento (al fine di garantire adeguato rispetto alle opere stesse e di consentirne l'accessibilità per eventuali manutenzioni); ciò sempreché la superficie realmente imboschita sia comunque superiore a ha 1.

Le indicazioni circa le densità di impianto minime e le densità di impianto consigliate corrispondono a quelle riportate per l'azione 1.

Gli impianti si possono realizzare su un unico corpo oppure su corpi diversi purché collegati tra loro con elementi lineari aventi larghezza superiore a m 20 o lunghezza pari ad almeno tre volte la dimensione media della larghezza.

In ogni caso singoli corpi non potranno avere larghezza inferiore a m 20 ed estensione inferiore a ha 0.12.00.

Dell'intenzione di procedere alla realizzazione di interventi connessi all'applicazione della presente Azione 3 della Misura 2h del P.R.S.R., dovrà essere data **comunicazione agli Uffici cui sono preposte le funzione relative al Vincolo Idrogeologico di cui al RDL 3267/1923**, come da artt. 148,149 e 150 della L.R. 3/99, contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto; detta comunicazione dovrà essere corredata da copia degli elaborati tecnici che necessariamente devono accompagnare la medesima domanda di aiuto.

Gli Uffici competenti in materia di Vincolo Idrogeologico hanno 30 giorni di tempo per comunicare agli interessati eventuali opposizioni, o imporre particolari modalità di esecuzione dei lavori.

Le determinazioni rilasciate in relazione al Vincolo Idrogeologico dagli Uffici competenti saranno considerate “vincolanti” per l'applicazione dell'Azione in questione.

Non sono accoglibili domande relative a terreni per i quali gli Uffici competenti per il Vincolo Idrogeologico comunicassero che i dissesti rilevabili sono originati e causati da attività, agricole o non, non rispettose della salvaguardia:

- **della preesistente destinazione “salda” o “forestale” dei terreni,**
- **di adeguate condizioni di regimazione delle acque superficiali e percolanti.**

18.4

AZIONE 4

ALBERATURE, BOSCHETTI E FASCE ARBORATE DI COLLEGAMENTO O FRANGIVENTO IVI COMPRESSE

AREE A RADURA PURCHÉ RITIRATE DALLA PRODUZIONE, A FINI AMBIENTALI

(P.R.S.R., III, 2.3, Asse 2 Ambiente - Sottoasse Agro-ambiente - Misura 2h - Azione 3 - ALBERATURE, BOSCHETTI E FASCE ARBORATE DI COLLEGAMENTO O FRANGIVENTO IVI COMPRESSE AREE A RADURA PURCHÉ RITIRATE DALLA PRODUZIONE, A FINI AMBIENTALI)

Descrizione dell'impegno

Possono essere ammessi a beneficiare degli aiuti previsti dall'Azione 4 della Misura 2h del P.R.S.R. gli interventi di costituzione di formazioni vegetali di diverso e articolato sviluppo e di relativa complessità specifica, con la messa a dimora di latifoglie arbustive ed arboree autoctone disposte in filari semplici e/o multipli, in blocchi singoli o contigui tra loro, in **terreni agricoli** investiti a "seminativi", "coltivazioni legnose agrarie" e "pioppete". (esclusi i "prati permanenti" i "pascoli" i "castagneti da frutto" e gli "orti familiari"), in produzione alla data del 26 giugno 1999.

Si distingue dagli interventi di cui all'Azione 1 della Misura 2h, per la possibilità, in terreni di **pianura**

- di realizzare interventi anche per superfici aventi una delle dimensioni inferiore a m 20 (la dimensione minima delle siepi e dei filari può arrivare a m 10),
- di utilizzare indistintamente specie arbustive o arboree nella costituzione del soprassuolo.

Si distingue dall'Azione 9 della Misura 2f

- per un maggior numero di possibili beneficiari,
- in quanto l'estensione della superficie da destinare a siepi e/o boschetti, prescinde da obblighi percentuali riferiti alla S.A.U aziendale.

Si distingue dall'Azione 10 della Misura 2F, con riferimento a complessi "macchia - radura", in quanto la densità di impianto al lordo della superficie non soggetta a piantagione e destinata a radura, non può risultare inferiore a 600 piante per ha.

Nella realizzazione degli interventi in questione potranno essere utilizzati unicamente esemplari di specie comprese negli elenchi "specie arboree" e "specie arbustive" di cui all'allegato 2 del P.R.S.R, se utilizzate in ambiti territoriali indicati ammissibili nel medesimo allegato.

Le specie arboree o arbustive di nuovo impianto devono appartenere alla flora autoctona o storicamente presente nei territori interessati; le specie arboree *Juglans regia* e *Prunus avium* sono ammesse solo nel caso non costituiscano arboreti specializzati e non possono essere trattate con fitofarmaci; sono comunque esclusi i pioppi ibridi euroamericani; le alberature di cui agli elenchi dell'allegato 2 non potranno subire alcun intervento culturale volto alla produzione di frutti.

La fisionomia delle siepi, delle fasce e/o dei boschetti in progetto, desumibile dal contributo specifico d'ogni singola essenza che si sceglie di impiantare, dovrà avere significato in funzione delle fisionomie di boschi e/o siepi rinvenibili nei territori contermini e in condizioni analoghe d'esposizione, giacitura e caratteri pedologici.

Le aree marginali, quelle incluse all'interno di infrastrutture e di aree periurbane, potranno essere ammesse a contributo a condizione che siano superfici agricole alla data di riferimento, e che le previsioni degli strumenti urbanistici vigenti (od anche quelli solo adottati) non contrastino con la permanenza dei soprassuoli che si intende realizzare.

Le aree prossime ai corsi d'acqua e quelle interne ai tratti arginati, potranno essere ammesse a contributo a condizione che siano superfici agricole alla data di riferimento, che non siano terreni demaniali, e che l'interessato abbia ottenuto le dovute autorizzazioni ai fini idraulici (ex R.D. 523/1904), se necessarie.

In particolare potranno essere effettuati i seguenti interventi (anche combinati fra loro purché collegati da elementi lineari quali siepi o fasce arborate), sempreché si intervenga su una superficie complessivamente superiore a ha 1.00.00.

Fasce arborate e arbustate.

E' ammesse a contributo la realizzazione di omogenee formazioni arbustive e arboree aventi larghezza inferiore a m 20 e superiore a m 10, e lunghezza non inferiore a m 30.

Tali formazioni potranno, come minimo, essere realizzate o con tre file (con distanza tra le file non inferiore a m 3,5), o con 4 file (con distanza tra le file non inferiore a m 2,5).

La densità di essenze arbustive e arboree nelle formazioni lineari, non potrà essere inferiore a 1100 esemplari rapportati ad ettaro. La superficie da computare ai fini della corresponsione dell'aiuto è quella data dalla somma delle aree di insidenza degli esemplari messi a dimora imputate sulla base del sesto di impianto. A detta superficie potrà essere imputata, in aggiunta, una superficie per aree di rispetto, comunque non superiore al 10 % del totale della fascia che deve essere tenuta a regime sodivo.

Il contributo delle essenze arbustive non potrà mai superare il 70 % del totale delle essenze messe a dimora.

Boschetti.

E' ammessa a beneficiare degli aiuti di cui all'Azione 4 della Misura 2h, la realizzazione di impianti di essenze arboree e arbustive in superfici aventi estensione inferiore a ha 0.50.00 e profondità sempre superiore a m 20.

La somma delle superfici da imboschire dovrà essere sempre superiore a ha 1.00.00.

I distinti corpi separati (boschetti), per beneficiare degli aiuti, dovranno essere collegati, o da elementi lineari semplici (non ammessi a contributo), o da fasce arbustate e arborate realizzate come sopra (queste possono partecipare alla somma delle superfici ammesse a contributo).

La densità di essenze arbustive e arboree nei boschetti non potrà essere inferiore a 1100 esemplari rapportati ad ettaro. La superficie da computare ai fini della corresponsione dell'aiuto è quella data dalla somma delle aree di insidenza degli esemplari messi a dimora imputate sulla base del sesto di impianto. A detta superficie potrà essere imputata, in aggiunta, una superficie di rispetto, comunque non superiore al 10 % del totale del boschetto, che deve essere tenuta a regime sodivo.

Il contributo delle essenze arbustive non potrà mai superare il 40 % del totale delle essenze messe a dimora.

Sarebbe opportuno che la messa a dimora del materiale d'impianto avvenisse con modalità tali da limitare l'effetto della regolarità degli allineamenti (vedi Azione 1).

Complessi di Boschetti, Fasce e “aree a radura”

E' ammessa a beneficiare degli aiuti di cui all'Azione 4 della Misura 2h, la realizzazione di impianti di essenze arboree e arbustive in superfici aventi estensione superiore a ha 1.00.00 e dimensioni medie del perimetro sempre superiori a m 20, nelle quali una porzione della superficie mai superiore al 40% del totale viene lasciata scoperta e non impiantata, al fine di essere destinata a “radura”.

La densità di essenze arbustive e arboree nell'intero perimetro, al lordo della superficie destinata a radura, non potrà mai essere inferiore a 600 esemplari rapportati ad ettaro. La superficie da computare ai fini della corresponsione dell'aiuto è quella data dalla somma delle aree di insidenza degli esemplari messi a dimora imputate sulla base del sesto di impianto e delle aree adibite a radura.

Il contributo delle essenze arbustive non potrà mai superare il 40 % del totale delle essenze messe a dimora. Sarebbe opportuno che la messa a dimora del materiale d'impianto avvenisse con modalità tali da limitare l'effetto della regolarità degli allineamenti (vedi Azione 1).

L'intervento in questione è ammesso ad aiuto unicamente a condizione che l'interessato si impegni

- a distrarre permanentemente la superficie adibita a radura dalla produzione
- a realizzare le radure con forme irregolari,
- a destinare le superfici adibite a radure ad usi compatibili con il mantenimento della “vitalità” dei soprassuoli arbustivi e arborei realizzati.

Nelle superfici interessate dalla presente Azione (compresa la superficie di rispetto) è vietato l'uso di concimi e di fitofarmaci. L'eventuale sfalcio o trinciatura della vegetazione erbacea può essere effettuato manualmente e/o meccanicamente solo nel periodo 1 agosto - 20 febbraio.

Nei primi tre anni dal giorno della messa a dimora è ammessa la pulizia dei terreni mediante lavorazione meccanica. Entro tre anni dall'impianto, la superficie imboschita e le superfici di rispetto devono essere inerbite.

Le zone destinate a radura, invece, devono essere inerbite in concomitanza con i lavori di impianto, con semina di miscugli costituiti prevalentemente da graminacee, e possono essere sfalciate o trinciate solamente nel periodo 1 agosto 20 febbraio.

ALLEGATO N. 1
ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA MISURA 2H DEL P.R.S.R.

CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSI A PAGAMENTO

Di seguito si riportano, distinti per area territoriale, gli elenchi delle categorie di materiali e/o opere che si ammettono ai fini del computo dell'importo dello stato finale dei lavori, dei materiali e delle spese tecniche" relativo alle diverse Azioni della Misura 2h illustrate nel P.R.S.R.; ad essi è associata l'indicazione dello specifico codice riportato per i medesimi nel Prezzario dell'Azienda Agricola della Regione Emilia Romagna - 1997.

Per i materiali e/o le opere che non hanno trovato adeguata individuazione nel Prezzario di cui sopra, si è indicato (premesso dalla lettera F) il codice delle medesime riportato nell'"Elenco prezzi per opere forestali" approvato con Deliberazione della Giunta n. 2892 del 17 dicembre 2001. Per le categorie per le quali non è citato alcun riferimento a prezzari, si rimanda l'individuazione di congrui prezzi a specifiche valutazioni e ricognizioni delle Amministrazioni competenti.

In nessun caso potrà essere corrisposto un aiuto superiore agli importi degli "AIUTI MASSIMI CONCEDIBILI" indicati nel P.R.S.R. per ogni specifica Azione della Misura 2H (importi che sono stati riportati in calce a ciascun elenco); ciò anche nei casi in cui il computo totale delle spese sostenute per realizzare le Azioni in questione risultasse eccedere gli stessi.

Le voci di materiali e opere che sono precedute dalla medesima lettera alfabetica, sono voci di spesa concorrenti, e non possono pertanto essere computate contemporaneamente se non per parte della superficie o del numero di essenze messe a dimora (in tali eventualità la misura complessiva delle voci precedute dalla stessa lettera, non potrà mai superare la misura complessiva di progetto).

Non sussistono invece difficoltà di utilizzo concomitante di materiali e/o opere preceduti da lettere alfabetiche diverse.

CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSI A PAGAMENTO					
Zona di PIANURA				Azioni 1 - 2.1 - 4	
Materiali e/o Opere		Misura	Prezziario	Materiali e/o Opere	
preparazione del terreno	A	Scarificazione (rippatura)	ha	D10.65	Profondità massima metri 1
	B	Aratura	ha	D10.55	Profondità massima metri 0,6
	C	Affinamento ...	ha	D10.70	Numero massimo 2 passate
	E	Squadatura e picchettatura	ha	E10.42	
Acquisto materiale d'impianto	D	Semenzale ... a radice nuda	Cadauna	E10.20	Il numero di piante minimo per le specifiche azioni è indicato nelle disposizioni
	D	Trapianto ... a radice nuda	Cadauna	E10.20	
	D	Semenzale ... in fitocella	Cadauna	E10.20	
Messa a dimora	E	A radice nuda	Cadauna	E10.45	
	E	In fitocella	Cadauna	E10.45	
Protezione	F	Shelters	Cadauno		Piante da avvenire in azioni 1, 3, 4, specie da arboric. da legno in azioni 2.1
	F	Recinzione anti lepre	m lineare	(F) 72	
Spese tecniche	G	Spese tecniche			Sempre inferiori all' 8 % del costo complessivo dell'intervento

MASSIMALI PER IMPIANTO		
Azione	Euro	Area Territoriale
1	4900,00	Pianura bosco permanente
1	3600,00	Pianura pineta litoranea
2.1	4800,00	Pianura arboricoltura da legno
4	4900,00	Pianura alberature boschetti.....

CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSI A PAGAMENTO					
Zona di PIANURA				Azioni 2.2	
Materiali e/o Opere			Misura	Prezziario	Materiali e/o Opere
preparazione del terreno	A	Concime organico	Q.le	(F) 3285	letame
	B	spandimento letame	H	D20.40	
	C	Scarificazione (rippatura)	ha	D10.65	Profondità massima metri 1
	D	Aratura	ha	D10.55	Profondità massima metri 0,6
	E	Affinamento	ha	D10.70	Numero massimo 2 passate
	F	Squadatura e picchettatura	ha	E10.75	
acquisto materiale d'impianto	G	pioppelle	Cad.	E10.75	Il numero di piante minimo è indicato nelle disposizioni applicative per le diverse azioni
Messa a dimora	H	Apertura buche con trivella e messa a dimora	Cad.	E10.75	
Protezioni	---	-----			
Spese tecniche	I	Spese tecniche			Sempre inferiori all' 8 % del costo complessivo dell'intervento

MASSIMALI PER IMPIANTO		
Azione	Euro	Area Territoriale
2.2	3500,00	Pianura

CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSI A PAGAMENTO					
Zona di PIANURA e fasce di rispetto dei corsi d'acqua ed in quelle di interesse paesaggistico				Azioni 2.3	
Materiali e/o Opere			Misura	Prezziario	Materiali e/o Opere
Preparazione del terreno	A	Concime organico	Q.le	(F) 3285	letame
	B	spandimento letame	h	D20.40	
	A	Scarificazione (rippatura)	ha	D10.65	Profondità massima metri 1
	B	Aratura	ha	D10.55	Profondità massima metri 0,6
	C	Affinamento	ha	D10.70	Numero massimo 2 passate
	D	Squadatura e picchettatura	ha	E10.75	
acquisto materiale d'impianto	E	Semenzale a radice nuda	Cad.	BE10.20	Il numero di piante minimo è indicato nelle disposizioni applicative per le diverse azioni
	E	Talea	Cad		
	E	Semenzale in fitocella	Cad		
	E	Astone	Cad		
	E	Pioppella	Cad.	E10.75	
Messa a dimora	F	A radice nuda	Cad.	BE10.45	
	F	In fitocella	Cad.	Be10.45	
Protezione	G	Pacciamatura			
Spese tecniche	H	Spese tecniche			Sempre inferiori all' 8 % del costo complessivo dell'intervento

MASSIMALI PER IMPIANTO		
Azione	Euro	Area Territoriale
2.3	4800,00	Pianura e fasce di rispetto dei corsi d'acqua ed in quelle di interesse paesaggistico

CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSI A PAGAMENTO					
Zona di COLLINA e MONTAGNA				Azioni 1 - 2.1	
Materiali e/o Opere			Misura	Prezziario	Materiali e/o Opere
Preparazione del terreno	A	Concime organico	Q.le	(F)3285	letame
	B	Spandimento letame	h	D20.40	
	C	Aratura	ha	D10.60	Profondità massima metri 0,3-0,45
	C	Vangatura	ha	D10.20	
	D	Affinamento ...	ha	D10.70	Numero massimo 2 passate
	CD	Lavorazione a strisce	ha	(F) 9	Compreso affinamento
	E	Scavo di scoline e fosselivelle	m	D10.45	Base m 0,3, altezza m 0,3-0,5
	F	Squadratura e picchettatura	ha	E10.42	
Acquisto materiale d'impianto	G	Semenzale ... a radice nuda	Cad.	E10.20	Il numero di piante minimo per le specifiche azioni è indicato nelle disposizioni
	G	Trapianto ... a radice nuda	Cadauna	E10.20	
	G	Semenzale ... in fitocella	Cadauna	E10.20	
Messa a dimora	H	A radice nuda	Cadauna	E10.45	
	H	In fitocella	Cadauna	E10.45	
Protezione	I	Shelters	Cadauno		Piante da avvenire in azioni 1, 3, 4, specie da arboric. da legno in azioni 2.1
	I	Recinzione anti lepre	m lineare	(F) 72	
	I	Chiudenda in filo spinato	m	(F)67	4 ordini di filo spinato
Spese tecniche	L	Spese tecniche			Sempre inferiori all' 8 % del costo complessivo dell'intervento

MASSIMALI PER IMPIANTO		
Azione	Euro	Area Territoriale
1	4900,00	Collina bosco permanente
2.1	4800,00	Collina (latifoglie)
2.1	4800,00	Montagna (latifoglie)
2.1	3600,00	Montagna (Douglasia)

CATEGORIE DI MATERIALI E/O OPERE AMMESSI A PAGAMENTO					
Zona di COLLINA				Azioni 3	
Materiali e/o Opere			Misura		Materiali e/o Opere
Preparazione del terreno	A	Aratura	ha	D10.60	Profondità massima metri 0,3-0,45
	A	Vangatura	ha	D10.20	
	B	Affinamento ...	ha	D10.70	Numero massimo 2 passate
	AB	Lavorazione a strisce	ha	(F) 9	Compreso affinamento
	C	Scavo di scoline e fossellivelle	m	D10.45	Base m 0,3, altezza m 0,3-0,5
	D	Squadatura e picchettatura	ha	E10.42	
Bonifiche e/o ingegneria naturalistica	E	Scavo di scoline e fossellivelle	m	D10.45	Base m 0,3, altezza m 0,3-0,5
	F	Spianamenti	h	A64.10	
	G	Apertura fossi scolo	m	(F) 96	
	H	Ripristino fossi scolo	m	(F)95	
	I	Graticciata		(F)176	
	L	Inerbimento	mq	(F)188	Semina a spaglio
acquisto materiale d'impianto	M	Semenzale ... a radice nuda	Cad.	E10.20	Il numero di piante minimo per le specifiche azioni è indicato nelle disposizioni
	M	Trapianto ... a radice nuda	Cadauna	E10.20	
	M	Semenzale ... in fitocella	Cadauna	E10.20	
Messa a dimora	N	A radice nuda	Cadauna	E10.45	
	N	In fitocella	Cadauna	E10.45	
Protezione	O	Shelters	Cadauno		Piante da avvenire in azioni 1, 3, 4, specie da arboric. da legno in azioni 2.1
	O	Recinzione anti lepre	m lineare	(F) 72	
	O	Chiudenda in filo spinato	m	(F)67	4 ordini di filo spinato
Spese tecniche	P	Spese tecniche			Sempre inferiori all' 8 % del costo complessivo dell'intervento
MASSIMALI PER IMPIANTO					
Azione			Euro	Area Territoriale	
3			4900,00	Collina	

ALLEGATO N. 2
ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA MISURA 2H DEL P.R.S.R.

Fac-simile di
PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

fac-simile

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Amministrazione competente (1)

PIANO REGIONALE DI SVILUPPO RURALE (P.R.S.R.)
Regg. (CE) 1257/1999 e 1750/1999 - ASSE 2 - Ambiente - Sottoasse Agroambiente

MISURA 2H

PIANO DI COLTURA E CONSERVAZIONE

Vedi:

- articolo 5 delle "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995;
- RDL 3267/1923 artt. 9,10,11, RD 1126/1926 art. 19, L.R. 30/1981 art. 13, inerenti le "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale";
- L.R. 4 settembre 198, n. 30, art. 10, RDL 3267/1923 artt. 54, 91, Legge 27 dicembre 1977 n. 984, art. 10, inerenti i "Piani di coltura e conservazione"
- D.L.vo 227/01

APPROVATO (2) con

(1) Indicazione dell'Ente Delegato ai sensi delle LL.RR. 30/1981 e 15/97

(2) L'art. 5 delle Prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti prevede che il "Piano di Coltura e Conservazione venga approvato dall'Ente Delegato in materia forestale competente per territorio.

COMUNE (3)

LOCALITA' _____

AZIONE (4)	1	boschi	sup. ha	____.____.____
	2.1	arboricoltura specializzata da legno	sup. ha	____.____.____
	2.2	pioppeti	sup. ha	____.____.____
	2.3	produzione di biomassa	sup. ha	____.____.____
	3	impianti con finalità di protezione idrogeologica	sup. ha	____.____.____
	4	boschetti e fasce arborate	sup. ha	____.____.____

IMPIANTO.ULTIMATO IL _____

DITTA / AZIENDA _____

SUPERFICIE TOTALE AZIENDALE ha _____.____.____ DI CUI SEMINATIVI ha _____.____.____

COMUNE _____ LOCALITA' _____ VIA _____

LEGALE RAPPRESENTANTE (5) _____ -

COMUNE _____ LOCALITA' _____ VIA _____

(3) Comune nel quale ricade o nei quali ricadono i terreni interessati dai lavori di impianto corrispondenti alle Azioni oggetto di impegno, e indicazione della località cui sono prossimi.

(4) E' opportuno che in un unico Piano vengano ricondotti tutti gli interventi realizzati, anche se corrispondenti ad Azioni diverse.

(5) Da compilare nel caso in cui il recapito del legale rappresentante differisca da quello della Ditta o dell'Azienda Agricola interessate

1- PREMESSA

La Ditta/L'Azienda _____ con domanda presentata in data _____ si è impegnata a destinare alle Azioni previste dalla Misura 2H del P.R.S.R. seminativi per ha _____.;

Allo scopo, la stessa Ditta/Azienda, ha presentato, a corredo di detta domanda, uno specifico progetto (6).

I lavori di messa a dimora delle piante sono stati ultimati in data _____. nel rispetto delle indicazioni contenute nel progetto di cui al punto precedente (7).

Tecnici incaricati dalla competente Amministrazione _____, hanno accertato l'avvenuta esecuzione dei lavori oggetto di impegno in data _____. come risulta da apposito verbale. (8)

L'esecuzione dei lavori relativi alle Azioni oggetto di impegno, hanno interessato le superfici riportate nell'ALLEGATO H della domanda di aiuto, come delimitate nelle cartografie allegate al Piano (rispettivamente allegati n. 1 e n. 3); le cartografie e la copia dell'allegato H sono da considerare a tutti gli effetti parte integrante di questo Piano.(9)

Le caratteristiche dei lavori effettuati e delle particelle catastali interessate, sono individuabili nell'ALLEGATO 6 della domanda di aiuto, che si considera a tutti gli effetti parte integrante di questo Piano. (10)

L'articolo 5 delle vigenti "Prescrizioni di massima e di Polizia forestale" (approvate con deliberazione della Giunta Regionale n. 182 in data 31.01.1995, ratificata dal Consiglio Regionale con proprio atto n. 2354 in data 01.03.1995) rende obbligatorio, da parte dei proprietari o possessori, di compiere le operazioni di gestione dell'impianto secondo uno specifico "Piano di Coltura e Conservazione, conformemente a quanto in precedenza previsto dagli artt. 54 e 91 del R.D.L. 30 dicembre 1923 n.3267, all' art. 10 della L.R. 4 settembre 1981 n. 30 e all'art. 10 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984.

Gli impianti di arboricoltura da legno e per biomassa (intereventi dell' Azione 2 della Misura 2h del P.R.S.R.), per la normativa vigente non sono considerati boschi e/o foreste; pertanto per essi non sono da valere le specifiche disposizioni di legge riguardanti le superfici forestali. Vi è solo l'obbligo di rispettare le disposizioni del presente Piano.(11) Vedi in proposito le definizioni contenute nelle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti in Emilia Romagna e l'art. 2 del D. Leg.vo 227/2001.

Tenuto presente quanto espresso in premessa, si dettano le seguenti disposizioni che costituiscono il "Piano di coltura e conservazione".

(6) Indicare il nominativo del professionista abilitato che ha redatto il prescritto elaborato tecnico, e la data di redazione del medesimo

(7) Del caso, citare le eventuali richieste di Variante inoltrate, o eventuali specifiche prescrizioni la cui ottemperanza è stata indicata necessaria dai tecnici istruttori all'atto dell'istruttoria della domanda.

(8) Indicare se all'atto dell'accertamento è stata indicata necessaria, od anche esplicitamente prescritta, l'esecuzione di specifici interventi quali risarcimenti ripuliture, ecc...

(9) Allegare al Piano copia dell'ALLEGATO H della domanda di aiuto e stralci delle planimetrie catastale e c.t.r. con individuazione dei limiti del perimetro, o dei perimetri, interessati dall'intervento

(10) Allegare copia dell'ALLEGATO 6 della domanda di aiuto.

(11) Eliminare la dizione per interventi diversi da quelli dell'azione 2

2) DISPOSIZIONI GENERALI

a) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento e/o dell'impianto di arboricoltura specializzata da legno e/o per produzione di biomassa (12) al fine di assicurare lo sviluppo dello stesso, contrastando tempestivamente ogni causa avversa e ripristinando l'impianto da ogni danno occasionale eventualmente subito; allo scopo viene prescritto alla ditta indicata nel frontespizio quanto segue.

- Dovranno essere realizzati i lavori di **risarcimento** (sostituzione delle piante fallite) che si rendono necessari per ripristinare la densità ottimale dell'impianto (13)
- E' fatto divieto di esercitare qualsiasi forma di pascolamento fino all'affermazione del bosco (altezza media del soprassuolo maggiore di 5 m).
- Dovranno essere garantiti periodici interventi di **pulizia dell'impianto** (in numero minimo di due per ogni annata agraria); l'esecuzione di tali lavori è prescritta nei primi 5-10 anni successivi alla realizzazione dell'impianto e sono comunque da proseguire fino al momento della chiusura della copertura arborea. Le pulizie potranno avere la caratteristica di lavorazione del terreno qualora lo stesso venga mantenuto incolto, ovvero potranno consistere in sfalcature in presenza di idoneo colico erboso. (14)
- Dovrà essere assicurata l'esecuzione di appropriati interventi di **POTATURA** (15) aventi lo scopo di recidere rami dai fusti per garantire uno sviluppo equilibrato delle alberature. (16)
- Dovranno essere realizzate idonee, funzionali e durature **opere di regimazione delle acque** (17)
- Dovranno essere predisposti **accessi** all'imboschimento tali da consentire, nell'eventualità, i necessari interventi antincendio.
- (Per i boschi e per gli impianti di arboricoltura per legno di pregio) Qualora necessaria la difesa fitosanitaria dovrà essere specificamente autorizzata dal Servizio Fitosanitario della Regione.
- (Per i pioppeti) Dovranno essere puntualmente rispettate le disposizioni, contenute nel Disciplinare di produzione integrata del Pioppo approvato con Determinazione del D.G. Agricoltura n. 13293 del 3 dicembre 2001.

b) Il proprietario o possessore è a conoscenza che

- i terreni e gli impianti realizzati (vedi allegati) sono soggetti al rispetto delle "Prescrizioni di massima e di polizia forestale" (e del presente Piano, redatto in conseguenza della loro applicazione); pertanto **accetta** di non destinare le superfici impiantate ad attività non compatibili con la conservazione e il mantenimento del soprassuolo in via di sviluppo e con l'uso dei terreni che si è determinato almeno fino alla conclusione del ciclo produttivo stabilito nel presente atto (neppure previa restituzione all'Ente pubblico degli aiuti e dei premi percepiti per l'attuazione dell'imboschimento);
- i "boschi" e le "aree forestali" riconoscibili tali ai sensi ed agli effetti delle leggi vigenti, sono soggette a vincoli di destinazione d'uso conseguenti all'applicazione di specifiche normative (idrogeologiche, paesistiche, urbanistiche, ...), compresa l'applicazione dell'art. 4 del D.L.vo 227/2001 (18);
- le definizioni contenute nelle vigenti Prescrizioni di massima e di polizia forestale e il comma 5 dell'art. 2 del D. Leg.vo 227/2001 escludono che impianti per l'arboricoltura da legno possano essere considerati boschi e le superfici interessate terreni forestali; perciò non sussistono oggi limitazioni tali da impedire che al termine dei turni indicati nel Piano di coltura e conservazione, i terreni interessati dalla azione 2 vengano nuovamente assoggettati a normale lavorazione agricola e destinati a uso agricolo.(19)

(12) Eliminare le dizioni non appropriate nel caso in cui il Piano sia da valere o solo per un bosco permanente o solo per arboricoltura da legno, o solo per arboricoltura per produzione di biomassa.

(13) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI

(14) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI

(15) In considerazione delle caratteristiche delle essenze impiegate, in particolare in caso di basse densità di impianto, si rende opportuno prescrivere appropriate e idonee operazioni di potatura anche per i boschi.

(16) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI

(17) vedi le TRACCE DI PRESCRIZIONI

(18) Eliminare la dizione in Piani riguardanti unicamente azioni 2

(19) Eliminare la dizione per interventi diversi dalle azioni 2

3) TAGLI INTERCALARI, GOVERNO, TRATTAMENTO, TURNI

a) TAGLI INTERCALARI (20)

b) FORMA DI GOVERNO

Sia nei perimetri per arboricoltura da legno sia nei perimetri destinati a bosco misto, dovrà essere GARANTITO IL GOVERNO AD "ALTO FUSTO"; unicamente a carico delle essenze indicate "accessorie" negli impianti per arboricoltura da legno."consociata", potrà essere ammessa l'esecuzione di tagli aventi l'obiettivo di sviluppare ricacci di polloni dalle ceppaie.

c) TURNO (21)

d) TRATTAMENTO (22)

e) L'esecuzione dei tagli intercalari e di quelli definitivi non potrà avvenire in mancanza di specifica comunicazione all'Ente competente in materia forestale, affinché lo stesso possa controllare la coerenza e la conformità degli interventi selvicolturali che si prevede di effettuare con le previsioni del Piano.

(20) Anche se all'atto della verifica dell'esecuzione dell'impianto non è possibile indicare con la necessaria puntualità tempi, modi e intensità ottimali di intervento, si ritiene comunque opportuno inserire i tempi minimi entro i quali prevedere l'effettuazione di tagli intercalari, non essendo certa la redazione e l'approvazione di revisioni al piano. Si ritiene inoltre necessario indicare obiettivi e prudenziali parametri entro i quali ricondurre l'intervento colturale come orientativamente indicato nella TRACCE DI PRESCRIZIONI.

(21) Per lo stesso motivo di cui sopra, non potendo indicare in maniera analitica turni ottimali, si ritiene comunque opportuno, inserire l'indicazione di turni minimi entro i quali termini prevedere l'utilizzazione del soprassuolo oggetto di impianto. In tale eventualità si ritiene necessario che gli stessi

- corrispondano ai turni minimi indicati nelle disposizioni applicative (per le azioni per le quali vengono fornite indicazioni in merito)

- siano eccedenti, o comunque motivatamente prossimi, ai termini minimi indicati nelle vigenti PMPF, per i boschi permanenti,

- siano razionali e congrui alle indicazioni rinvenibili nella letteratura selvicolturale (nei casi in cui non vi sono dati desumibili né nelle disposizioni applicative, né nelle PMPF);

E' necessario che venga indicato un unico turno minimo per ogni perimetro impiantato, e non più turni in un'unica superficie (fatta eccezione per mescolanze a gruppi di rilevante estensione). Ciò facendo, particolari esigenze di taglio che si dovessero manifestare prima della scadenza del turno (ad esempio l'opportunità dell'utilizzo prima della scadenza del turno di alcuni esemplari di pregio), vanno ricondotte nell'ambito dei tagli intercalari.

(22) Il problema del trattamento si pone unicamente per le superfici destinate a "bosco" e non per quelle destinate ad arboricoltura da legno di pregio o da biomassa. Pur non disponendo di dati sull'esito dell'impianto, potrà essere genericamente richiamato il trattamento che la letteratura selvicolturale indica per la specie, o le specie, più rappresentativa/e.

4) DISPOSIZIONI PARTICOLARI

- a) Il proprietario, o possessore, è tenuto comunque al rispetto delle Prescrizioni di massima e di Polizia Forestale vigenti, per quanto non espressamente indicato nel presenta piano.
- b) L'osservanza delle disposizioni contenute nel "Piano di coltura e conservazione" conferisce titolo per richiedere l'esenzione fiscale prevista dall'art. 58 del R.D.L. 30 dicembre 1923, n. 3267, qualora si tratti di "terreni privati, compresi nei perimetri dei bacini montani, che ... siano rimboschiti e mantenuti regolarmente a bosco secondo il piano di coltura e conservazione".
- c) _____

5) VALIDITA'

Quanto prescritto nel "piano di coltura e conservazione" mantiene la validità per l'intera durata del turno.

Le prescrizioni riguardanti gli impianti descritti (bosco misto e arboricoltura da legno) risultano indicate con sufficiente dettaglio solo per gli interventi da attuarsi nei primi anni dall'impianto; per gli anni successivi fino alla fine del turno risultano generiche (ciò a motivo della impossibilità di specificare in maniera appropriata le prescrizioni tecniche inerenti la gestione dell'impianto se non si hanno ancora sufficienti informazioni circa lo sviluppo, la struttura assunta, nonché la fisionomia desiderata).

A ciò consegue la necessità che venga programmata la redazione di una o più REVISIONI (23) del "piano di coltura e conservazione

Fintanto che non sia approvato dall'Ente Delegato un nuovo Piano di Coltura e Conservazione in revisione e sostituzione del presente Piano, le disposizioni e le prescrizioni contenute nei paragrafi precedenti mantengono validità fino al completamento del ciclo produttivo.

_____ li _____

VISTO

Il Responsabile del Servizio _____ Il tecnico estensore _____

ALLEGATO 1) al Piano di Coltura e Conservazione relativo alla Ditta/Azienda _____

Comune di _____.

ALLEGATO H DEL MODELLO DELLA DOMANDA DI AIUTO

ALLEGATO 2) al Piano di Coltura e Conservazione relativo alla Ditta/Azienda _____

Comune di _____.

ALLEGATO 6 DEL MODELLO DELLA DOMANDA DI AIUTO

ALLEGATO 3) al Piano di Coltura e Conservazione relativo alla Ditta/Azienda _____

Comune di _____.

Ubicazione dei terreni in estratto di planimetria c.t.r. e catastale

(23) Si valuta estremamente opportuna una revisione del Piano prima della effettuazione dei primi tagli intercalari, al fine di dare indicazioni obiettive circa l'intensità di taglio e le modalità di effettuazione dei diradamenti. Si ritiene inoltre opportuna una revisione del Piano in epoca approssimativamente corrispondente alla metà del Turno, al fine di ridefinire i suoi termini minimi in relazione a obiettivi parametri di accrescimento e a obiettive indicazioni relative agli assortimenti ritraibili. A discrezione delle Amministrazioni competenti, la revisione del Piano potrebbe anche essere effettuata periodicamente (ed esempio con previsioni di revisioni decennali o ventennali).

IMPEGNO DI ACCETTAZIONE

Il sottoscritto proprietario /dell'Azienda di cui al frontespizio

DICHIARA

- a) di avere preso visione di quanto sopra e di attenersi in tutto e per tutto a quanto dettato dal presente Piano di coltura e conservazione, formulato in n° ____ pagine che, in data odierna, riceve in copia;
- b) di impegnarsi ad eseguire le operazioni prescritte e di sollevare l'Ente pubblico da ogni responsabilità nei confronti di qualsiasi danno o molestia eventualmente recato a persone o a beni pubblici o privati.

_____ li _____

VISTO

Il Responsabile del Servizio

Il proprietario o possessore

ALLEGATO N. 3

ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA MISURA 2H DEL P.R.S.R.

TRACCE DI PRESCRIZIONI

■ RISARCIMENTI ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Per le sole essenze indicate per l'impegno nell'arboricoltura da legno, fino alla chiusura della copertura arborea, dovranno essere reintegrati gli individui fallati o periti al verificarsi di percentuali di fallanza superiori al ___% (la soglia da indicare potrebbe indicativamente corrispondere al 2-3 %; sarebbe comunque opportuno che non superasse il 5%). Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore.

■ RISARCIMENTI DI SOPRASSUOLI DESTINATI A BOSCO O DI ESSENZE ACCESSORIE ALL'ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Con riguardo agli impianti di cui alle azioni 1, 3, 4 e alle sole essenze accessorie utilizzate in impianti di arboricoltura da legno consociati, si prescrive l'effettuazione di appropriati risarcimenti qualora si verificassero, dal momento dell'impianto fino alla chiusura della copertura arborea, a carico delle piante messe a dimora fallanze superiori al ___% (la soglia da indicare potrebbe indicativamente corrispondere al 10%; sarebbe comunque opportuno che non superasse il 15%).
Il risarcimento prescritto dovrà essere effettuato anche nel caso in cui i valori di fallanza indicati fossero superati solo in significative porzioni della superficie impiantata, pur rimanendo la media complessivamente inferiore, e nel caso in cui le fallanze incidessero in maniera significativa a carico delle specie giudicate "d'avvenire" in quanto maggiormente rappresentative della fisionomia del bosco che si intende ottenere.

■ PULIZIA DELL'IMPIANTO

- Con l'eccezione per le aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e per le aree sensibili a problemi di incendi, l'epoca per l'effettuazione del primo intervento annuale di pulizia è opportuno che sia successivo al 15 luglio di ogni anno.

■ REGIMAZIONE DELLE ACQUE

- Regimazione delle acque superficiali in terreni di zone collinari e montuose:
Per l'intera superficie interessata da lavori di impianto dovrà essere assicurata la presenza di una adeguata e duratura rete di scolo delle acque superficiali. Dovrà essere altresì assicurata la bonifica dei fenomeni di dissesto che dovessero interessare i medesimi terreni.
- Regimazione delle acque in terreni soggetti a ristagno idrico:
Al fine di evitare che impropri ristagni di acqua possano determinare indesiderati deperimenti del soprassuolo originato dai lavori eseguiti, dovrà essere garantita la presenza di una adeguata rete scolante, nonché la periodica manutenzione della stessa..

■ POTATURE DI ESSENZE MESSE A DIMORA PER ARBORICOLTURA DA LEGNO:

- Le operazioni di potatura dovranno essere effettuate con moderazione, ma con tempestività (le potature di formazione devono, se possibile, porsi l'obiettivo di intervenire prima che i rami all'inserzione sul tronco, abbiano un diametro superiore a 3 cm) effettuando le recisioni, con strumenti taglienti, rasente il fusto principalmente nel suo terzo inferiore. L'operazione dovrà conseguire l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari che crescendo diano origine a tronchi basali liberi da rami (e possibilmente da nodi) per una adeguata lunghezza (m 6 - 8 in funzione degli assortimenti commerciali ritraibili), diritti, perpendicolari, di sezione cilindrica, privi di difetti, ferite e malattie.

■ POTATURE IN BOSCO MISTO E CARICO DI ESSENZE ACCESSORIE IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO:

- Le operazioni di potatura avranno lo scopo di recidere rami dai fusti per garantire uno sviluppo equilibrato delle alberature; le operazioni di potatura dovranno essere effettuate con strumenti taglienti rasente il fusto ed unicamente nel suo terzo inferiore (con la sola eccezione per le doppie cime e dei rami laterali eccessivamente vigorosi), non oltre l'avvenuta chiusura della copertura arborea da parte del popolamento (contatto fra le chiome dei soggetti costituenti il soprassuolo).

L'operazione dovrà conseguire possibilmente l'obiettivo di ottenere individui aventi sviluppo dei fusti con singoli getti continui, diritti, perpendicolari; successivamente alla chiusura della copertura arborea sarà quindi favorito, per la densità del popolamento, lo sviluppo di una ramificazione laterale "fine" con possibilità di autopotatura da parte del popolamento.

- Sono assolutamente esclusi interventi di cimatura, "capitozzatura" e "sgamollatura".

■ TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DI ARBORICOLTURA DA LEGNO

- Orientativamente a partire dal 10° anno, comunque non prima della completa chiusura della copertura arborea e di avere massimizzato gli effetti dovuti alla presenza delle specie accessorie, a carico di queste ultime è previsto un intervento di taglio che a seconda delle caratteristiche delle specie impiegate e delle previsioni colturali potrà avere caratteristiche di diradamento, o eccezionalmente caratteristiche affini al taglio di "ceduazione" nel caso si abbia intenzione di mantenere gli eventuali ricacci conseguenti all'effettuazione delle operazioni di taglio delle essenze accessorie:
- In impianti destinati alla pioppicoltura non sono previsti tagli intercalari.

■ TAGLI INTERCALARI IN IMPIANTI DESTINATI A BOSCO

- Si ritiene che si possa intervenire con tagli intercalari selettivi di intensità variabile a seconda delle diverse situazioni a partire dal 10/20° anno in funzione del sesto di impianto impiegato e della fertilità della stazione (con bassa densità di impianto, prossima al limite minimo indicato nel PRSR e con scarsa fertilità del terreno è oltremodo opportuno orientarsi verso il termine temporale più alto).
- L'epoca e la modalità dei diradamenti potranno essere oggetto di dettagliata definizione in sede di revisione del piano; In assenza di successive dettagliate indicazioni dell'Ente Delegato, si prescrivono i seguenti termini:
 - non può essere effettuato alcun intervento avente la caratteristica di taglio intercalare, qualora non siano trascorsi almeno 5 anni da avvenuto analogo intervento di taglio;
 - in funzione della fertilità stimata all'atto del sopralluogo, si impone che nell'esecuzione dei diradamenti si abbia cura, nell'impianto, di NON DETERMINARE DENSITÀ INFERIORI a
 - 600-900 individui per ettaro a 15 anni,
 - 450-850 individui per ettaro a 35 anni,
 - 350-700 individui per ettaro nel popolamento maturo.

Con ottime condizioni di fertilità, profondità e freschezza dei terreni ci si potrà orientare verso i valori più bassi di densità, mentre in terreni poco fertili, con scarsa presenza di acqua e con suolo poco profondo, non ci si potrà scostare dai termini più elevati di densità indicata.

- Nell'esecuzione dei diradamenti nei rimboschimenti si dovrà avere cura di privilegiare comunque, quali "**piante d'avvenire**" le specie che sono significativamente rappresentative della fisionomia dei boschi naturali nell'ambito territoriale interessato (ad esempio in pianura dovranno essere privilegiati quali essenze d'avvenire soprattutto *Quercus robur*, ed in subordine *Fraxinus oxycarpa*, *Carpinus betulus*, *Acer campestre*,, rispetto alle altre specie messe a dimora). Da ciò consegue che durante i tagli intercalari tali specie di norma non devono cadere al taglio e devono essere liberate dalla presenza di individui di altra specie qualora **aduggiate** (sottoposte).
- Per le sole aree boscate, con la finalità di favorire la biodiversità del complesso, in conseguenza della realizzazione dei tagli intercalari, ad eccezione delle aree fragili da punto di vista idrogeologico (stabilità dei terreni ed erosione) e delle aree sensibili a problemi di incendi, è ammesso (in casi esenti da tali problematiche è consigliabile) il rilascio a terra di materiale legnoso non vitale (orientativamente 5%-10%

del volume intercalare). Sempre per le medesime finalità si ritiene di poter ammettere il rilascio delle piante morte in piedi.

ALLEGATO N. 4
ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA MISURA 2H DEL P.R.S.R.

Fac-simile di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui all'art. 47 del
d.p.r. n. 445 del 28 dicembre 2000

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETA'

Di cui all'art. 47 del d.p.r. n. 445/del 28 dicembre 2000

(già art. 4 legge 4 gennaio 1968 n. 15 - art. 3 comma 11 legge 15 maggio 1997, n. 127 - d.p.r.20 ottobre 1998 n. 403)

Il/la sottoscritto/anato/a a
Il.....e residente a.....in

Premesso

che in dataha presentata all'Ufficio.....di.....
domanda n.....per la concessione degli aiuti ai sensi dell'art. 2, paragrafo 1, lettere a),
b) e c)del regolamento CEE 2080/92, consapevole delle responsabilità e delle pene stabilite dalla
legge per false attestazioni e mendaci dichiarazioni, sotto la propria personale responsabilità (art. 76
D.P.R. 28.12.2000, n. 445), con riferimento all'art. 9 del decreto ministeriale n. 494 del 18 dicembre
1998,

Dichiara

Di aver adempiuto esattamente a tutti gli obblighi assunti con tale domanda, come ammessa
all'aiuto, incluse eventuali modifiche e rettifiche apportate dall'Ente regionale competente, e
risultanti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia.

Data

Il Dichiarante

Esente da autentica di firma ex art. 3, comma 11, legge 15 maggio 1997, n. 127, così come modificato dall'art.2 dalla legge 16 giugno 1998, n. 191.

Dichiarazione esente dall'imposta di bollo ai sensi dell'art. 14 Tabella b del D.P.R. 642/72.

Si omette il richiamo all'art. 10, comma 1 legge 31 dicembre 1996, n. 675 in applicazione del comma 2 dello stesso articolo.

AVVERTENZA: IL DICHIARANTE DECADE DAI BENEFICI CONSEGUITI CON PROVVEDIMENTO EMANATO SULLA BASE DELLA DICHIARAZIONE
NON VERITIERA FATTE SALVE LE ULTERIORI SANZIONI PREVISTE DALLE VIGENTI NORME.

ALLEGATO N. 5
ALLE DISPOSIZIONI APPLICATIVE
DELLA MISURA 2H DEL P.R.S.R.

Abbreviazioni proposte all'elenco delle SPECIE ARBOREE
e delle SPECIE ARBUSTIVE

Abbreviazioni all'elenco delle SPECIE ARBOREE di cui all'allegato 2 del P.R.S.R.

n	SPECIE	Abbr.	n	SPECIE	Abbr.
1	Abete bianco (<i>Abies alba</i>)	Aa	22	Olmo (<i>Ulmus minor</i>)	Um
2	Abete rosso (<i>Picea excelsa</i>)	Pa	23	Olmo montano (<i>Ulmus glabra</i>)	Ug
3	Acero campestre (<i>Acer campestre</i>)	Ac	24	Ontani (Sp.p.)	Al*
4	Acero montano (<i>Acer pseudoplatanus</i>)	Ap	25	Orniello (<i>Fraxinus ornus</i>)	Fo
5	Acero riccio (<i>Acer platanoides</i>)	Apl	26	Pero selvatico (<i>Pyrus pyraeaster</i>)	Py
6	Bagolaro (<i>Celtis australis</i>)	Ca	27	Pino domestico (<i>Pinus pinea</i>)	Ppi
7	Carpino bianco (<i>Carpinus betulus</i>)	Cb	28	Pino marittimo (<i>Pinus pinaster</i>)	Pp
8	Carpino nero (<i>Ostrya carpinifolia</i>)	Oc	29	Pino silvestre (<i>Pinus sylvestis</i>)	Ps
9	Castagno (<i>Castanea sativa</i>)	Cs	30	Pioppo bianco (<i>Populus alba</i>)	Pal
10	Cerro (<i>Quercus cerris</i>)	Qc	31	Pioppo nero (<i>Populus nigra</i>)	Pni
11	Ciliegio (<i>Prunus avium</i>)	Pav	32	Pioppo tremolo (<i>Populus tremula</i>)	Pt
12	Douglasia (<i>Pseudotsouga menziesii</i>)	Pme	33	Robinia (<i>Robinia pseudoacacia</i>)	Rp
13	Faggio (<i>Fagus sylvatica</i>)	Fs	34	Rovere (<i>Quercus petraea</i>)	Qpe
14	Farnia (<i>Quercus robur</i>)	Qr	35	Roverella (<i>Quercus pubescens</i>)	Qpu
15	Frassino maggiore (<i>Fraxinus excelsior</i>)	Fe	36	Salici (Sp.p.)	Sa*
16	Frassino oxifillo (<i>Fraxinus oxyphilla</i>)	Fa	37	Siliquastro (<i>Cercis siliquastrum</i>)	Ce*
17	Gelso (<i>Morus alba</i> , <i>M. nigra</i>)	Ma/Mn	38	Sorbo domestico (<i>Sorbus domestica</i>)	So*
18	Leccio (<i>Quercus ilex</i>)	Qi	39	Sorbo ciavardello (<i>Sorbus torminalis</i>)	St
19	Magaleppo (<i>Prunus mahaleb</i>)	Pr*	40	Sorbo uccellatori (<i>Sorbus aucuparia</i>)	Sau
20	Melo selvatico (<i>Malus sylvestris</i>)	Ma*	41	Tasso (<i>Taxus baccata</i>)	Tb
21	Noce (<i>Juglans regia</i>)	Jr	42	Tiglio (Sp.p.)	Ti*

Abbreviazioni all'elenco delle SPECIE ARBUSTIVE di cui all'allegato 2 del P.R.S.R.

n	SPECIE	Abbr.
1	Azzeruolo (<i>Crataegus azarolus</i>)	Cr
2	Bosso (<i>Buxus sempervirens</i>)	Bs
3	Corniolo (<i>Cornus mas</i>)	Cma
4	Emero (<i>Coronilla émerus</i>)	Cor*
5	Frangola (<i>Frangula alnus</i>)	Fra*
6	Fusaggine (<i>Evonymus eropeaus</i>)	Euo*
7	Ginepro (<i>Juniperus communis</i>)	Jc
8	Ginestra (<i>Spartium juniceum</i>)	Sj
9	Ligustro (<i>Ligustrum vulgare</i>)	Lig*
10	Maggiociondolo (<i>Laburnum anagyroides</i>)	La
11	Nespolo (<i>Mespilus germanica</i>)	Mes*
12	Nocciolo (<i>Corylus avellana</i>)	Cav
13	Olivello di Boemia (<i>Elaeagnus angustifoliae</i>)	Ela*
14	Olivello spinoso (<i>Hippophae rhamnoides</i>)	Hr
15	Paliuro (<i>Paliurus spina christi</i>)	Pal*
16	Pallone di maggio (<i>Viburnum opulus</i>)	Vio*
17	Prugnolo (<i>Prunus spinosa</i>)	Pr*
18	Sambuco (<i>Sambucus nigra</i>)	Sni
19	Sanguinello (<i>Cornus sanguinea</i>)	Csa
20	Spino cervino (<i>Rhamnus catharticus</i>)	Rha*
21	Tamerice (<i>Tamarix gallica</i>)	T
22	Vesicaria (<i>Colutea arborescens</i>)	Col*
23	Viburno Palle di Neve (<i>Viburnum opulus</i>)	Vio*
24	Lentaggine (<i>Viburnum tinus</i>)	Vit*
25	Lantana (<i>Viburnum lantana</i>)	Vil*